# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — Roma — Venerdì 3 Luglio — Numero 156

**DIREZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.**

**AMMINISTRAZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

| | anno | semestre | trimestre |
|---|---|---|---|
| In Roma, presso l'Amministrazione: | L. 32; | L. 17; | L. 9 |
| » a domicilio e nel Regno: | » 36; | » 19; | » 10 |
| Per gli Stati dell'Unione postale: | » 80; | » 41; | » 22 |

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari. . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente*


## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero 253 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla scorta ancora in essere, presso la Cassa dei depositi e prestiti, della Rend. Cons. 5 0[0 di 15 milioni, destinata all'operazione sui debiti redimibili della tabella *A*, annessa all'allegato *M* della legge 22 luglio 1894 n. 339, verrà prelevata tanta rendita quanta, al netto dell'Imposta di R. M., corrisponderà a quella già iscritta o che si dovrà in seguito iscrivere al Cons. 4,50 0[0 netto per conversioni fatte o da farsi, secondo l'allegato *L* alla legge stessa, di titoli di debiti redimibili compresi nella predetta tabella *A*.

La Rend. Cons. 5 0[0 così prelevata sarà immediatamente annullata per riduzioni sul Gran Libro del debito pubblico.

In corrispondenza alle assegnazioni pagate dal bilancio del Tesoro per gli interessi della Rend. 4,50 0[0 netto, stata iscritta sul Gran Libro per le conversioni già eseguite dei detti titoli redimibili della tabella *A*, si dovrà versare dalla Cassa depositi e prestiti in entrata altrettanta somma capitale, a provvedere la quale si userà della scorta residua dei 15 milioni di rendita indicati sopra.

Art. 2.

Le rendite di debito pubblico che risulteranno di libera disposizione del Tesoro nel giorno della pubblicazione della presente legge per effetto dell'art. 7 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894 n. 339, sia per essere pervenute in sua proprietà per cause diverse, saranno messe a disposizione della Cassa depositi e prestiti per lo scopo indicato nell'ultimo comma dell'art. 4 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894 n. 339.

Art. 3.

La tassa dovuta dagli Istituti d'emissione per i debiti a vista viene liquidata e riscossa, entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sull'ammontare medio accertato per il semestre precedente.

Art. 4.

È prorogato al 31 dicembre 1896 il termine stabilito dall'art. 8 della legge 10 agosto 1893 n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di Banca presentemente in corso.

I termini stabiliti dallo stesso articolo per la cessazione del corso legale e per la prescrizione dei biglietti stessi sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1899 ed al 30 giugno 1904.

Art. 5.

Il termine del 1° luglio 1896, di cui nell'art. 43 della legge 8 agosto 1895 n. 486, è prorogato al 31 dicembre 1897.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 30 della legge 30 aprile 1874 n. 1920, riguardanti i biglietti denominati di giuoco e di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sono estese ai biglietti di Stato ed ai titoli ed alle cedole del debito pubblico, anche quando tali imitazioni siano usate a scopo di pubblicità.

Art. 7.

Alle parole « *ad un terzo* della somma eccedente » comprese nell'art. 2 dell'allegato *E* alla legge 22 luglio 1894 n. 339, sono sostituite le seguenti: « *di un terzo* della somma eccedente ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

---

*Il Numero* 254 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## TITOLO I.

### Delle condizioni necessarie per l'avanzamento nel Regio esercito

### Capo I.

*Norme generali*

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.

Art. 2.

L'idoneità viene determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e con regolamento da approvarsi con decreto reale.

### Capo II.

*Norme speciali*

§ 1. — Gradi di truppa.

Art. 3.

Nessuno può essere promosso sergente se non ha almeno dodici mesi di servizio effettivo alle armi.

Questo tempo è ridotto a quattro mesi per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento.

§ 2. — Ufficiali in servizio attivo permanente

Art. 4.

Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie le seguenti condizioni:

1. Aver compiuto il 19° anno di età e non superare il ventottesimo. Per la nomina dei sottufficiali dei carabinieri a sottotenenti nell'arma, e per la nomina a capo musica, il limite superiore di età è portato a trentacinque anni.

2. Essere cittadino italiano; però i non regnicoli, che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.

Art. 5.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate, salvo le eccezioni di cui all'art. 6:

1. Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2. Sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso di studi o soddisfacciano alle condizioni che verranno determinate con apposito regolamento, approvato con decreto reale;

3. Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d' istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria e cavalleria, dell'Accademia militare per quelli d'artiglieria e genio.

Art. 6.

Sono eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente i sottotenenti dei corpi sanitario e veterinario militare che saranno tratti esclusivamente dai sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi ed ai capomusica che saranno nominati per concorso.

Art. 7.

La permanenza minima in ciascun grado necessaria per potere conseguire l'avanzamento al successivo è fissata in

3 anni pel grado di sottotenente, salvo le eccezioni indicate all'art. 35;

3 anni pel grado di tenente;

4 anni pel grado di capitano;

e 2 anni per tutti gli altri gradi.

Art. 8.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata, per le varie armi e corpi, nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno collocati in riforma o riposo, o posizione di servizio ausiliario.

| GRADO | Stato magg. gen. (1) Stato maggiore Carabinieri Reali Fanteria Cavalleria Artiglieria - Genio | Corpo sanitario Id. commissariato Id. contabile Id. veterinario |
|---|---|---|
| Tenenti generali | 65 | — |
| Maggiori generali | 62 | 65 |
| Colonnelli | 59 | 62 |
| Tenenti colonnelli | 56 | 58 |
| Maggiori | 53 | 56 |
| Capitani | 50 | 53 |
| Tenenti / Sottotenenti | 48 | 50 |

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici, i quali sono contemplati nella 2ª colonna di questa tabella.

Art. 9.

Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore saranno, per gli effetti del precedente articolo, considerati come promossi al detto grado.

Art. 10.

Il limite di età di cui all'articolo 8 non è applicabile ai generali d'esercito.

Per i tenenti generali designati con decreto reale ad un comando di armata in guerra, per i comandanti di corpo d'armata, per il capo di stato maggiore dell'esercito, per il primo aiutante di campo di S. M. il Re e per il comandante generale dei carabinieri reali il limite di età in cui debbono cessare dal servizio attivo è stabilito a 68 anni.

§ 3. — Ufficiali in congedo.

Art. 11.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, salvo le eccezioni di cui all'articolo 12, è necessario soddisfare alle condizioni dell'art. 4 ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. Sottufficiali congedati che soddisfino alle condizioni per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento e superino gli esami finali stabiliti per detti reparti;

2. Militari di truppa che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento;

3. Allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare o alla Scuola militare dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.

Art. 12.

È fatta eccezione per i sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, i quali dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'art. 4, possedere la laurea in medicina o zooiatria, avere il grado di istruzione militare che verrà stabilito con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

Art. 13.

Sono inscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di complemento gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile, semprechè abbiano obblighi personali di servizio in dette classi.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quelli che hanno età non superiore ai 40 anni.

Art. 14.

I sottotenenti di milizia territoriale, compresi gli ufficiali sanitari, sono nominati fra i militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 4, salvo il limite superiore d'età che è stabilito in 40 anni, e che posseggano i requisiti da determinarsi con decreto reale.

Art. 15.

Sono inscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di milizia territoriale:

1. Gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente che non sono nominati ufficiali di complemento ed appartengono ad una classe di leva che è ancora obbligata al servizio di milizia territoriale;

2. Gli ufficiali di complemento che cessano di far parte di tal categoria di ufficiali quando la loro classe di leva è ancora obbligata al servizio nella milizia territoriale.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quegli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente e quelli di complemento che, senza superare i limiti di età stabiliti all'art. 21, appartengono a classi di leva già esonerate dall'obbligo di servizio nella milizia territoriale.

Art. 16.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria agli ufficiali in congedo per poter conseguire l'avanzamento al successivo è fisssata a

6 anni pel grado di sottotenente;
6 anni pel grado di tenente;
8 anni pel grado di capitano;
e 4 anni per tutti gli altri gradi.

Art. 17.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire avanzamento, se non dopo che vennero promossi a grado superiore gli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità, esclusi quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani.

Art. 18.

Nessuno può far parte della categoria ufficiali di complemento se ha oltrepassato l'età di 40 anni.

Art. 19.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito permanente o nella milizia territoriale.

Art. 20.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva cessano di appartenervi pur conservando il grado con la relativa uniforme:

a 75 anni gli ufficiali generali;
a 65 » » superiori;
a 60 » » inferiori;

Art. 21.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

a 58 anni gli ufficiali superiori;
a 52 » i capitani;
a 50 » i tenenti e sottotenenti.

Cessando dal far parte della milizia territoriale, per limite di età, gli ufficiali possono a loro domanda esser inscritti col grado rispettivo nella riserva.

## TITOLO II.
## Del modo col quale si effettua l'avanzamento

### CAPO I.
*Norme generali*

Art. 22.

L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, salvo le eccezioni indicate tassativamente dalla presente legge, con promozioni successive da un grado all'altro, nella misura e con le norme fissate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 23.

Le promozioni hanno luogo:

*a*) a scelta pei graduati di truppa;

*b*) per anzianità ed a scelta per gli ufficiali in attività di servizio;

*c*) ad anzianità per gli ufficiali in congedo.

Esse sono ordinate:

*d*) nei gradi di truppa dal ministro della guerra o dalle autorità da esso all'uopo permanentemente delegate;

*e*) nei gradi di ufficiale per decreto reale.

Il conferimento del grado è rappresentato dai distintivi del grado stesso.

Art. 24.

L'avanzamento sia a scelta, sia ad anzianità, non può esser conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle Commissioni compilatrici dei quadri di avanzamento che il candidato alla promozione per le sue note caratteristiche ne sia meritevole.

Il modo di accertamento della idoneità alla promozione è determinato dal regolamento.

Art. 25.

È riservata al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato.

Queste promozioni eccezionali a scelta potranno proporsi dal ministro solo quando abbia avuto il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 31, ed abbiano in precedenza avuto luogo venti promozioni consecutive ad anzianità od a scelta ordinaria nel corrispondente grado e quadro d'avanzamento.

### CAPO II.
*Dei ruoli di anzianità e dei quadri di avanzamento*

Art. 26.

In ogni corpo i graduati di truppa sono inscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità. In base a tali ruoli, ed in conformità delle prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 2, vengono per grado ed in ciascun corpo compilati i quadri d'avanzamento, che servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa.

Art. 27.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente, sono inscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1. Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.
2. » » di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze).
3. Ufficiali dell'arma di cavalleria.
4. » » d'artiglieria.
5. » » del genio.
6. » del personale permanente dei distretti.
7. » delle fortezze.
8. Ufficiali del corpo sanitario.
9. » » di commissariato.
10. » » contabile.
11. » » veterinario.

Gli ufficiali generali in servizio attivo permanente sono inscritti per gradi in unico ruolo d'anzianità, ad eccezione dei generali medici che sono compresi nei ruoli d'anzianità del rispettivo corpo.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono inscritti nei ruoli d'anzianità dell'arma di loro provenienza.

Art. 28.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale e di riserva, sono inscritti, a seconda della categoria a cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è disposto dall'articolo precedente.

Art. 29.

Non è permesso il trasferimento da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati nella presente legge.

I trasferimenti di ruolo degli ufficiali hanno luogo per decreto reale.

Art. 30.

In conformità dei ruoli di anzianità, da apposite Commissioni, determinate dal regolamento di cui all'art. 2, e nei limiti e modi prescritti da detto regolamento, si compilano annualmente per ogni arma o corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi in ciascun ruolo.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro di avanzamento.

Art. 31.

Le proposte di avanzamento degli ufficiali, contenute nei quadri di avanzamento, siano esse ad anzianità od a scelta, dovranno essere confermate da una Commissione di grado superiore a quella che li compilò.

Le proposte di avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale dovranno essere confermate da una Commissione centrale composta dei comandanti di corpo d'armata e da quegli altri ufficiali generali che saranno determinati dal regolamento.

### CAPO III.
*Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali*

Art. 32.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed Accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 5.

In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la pro-

porzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 5.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai nn. 1 e 3 dell'art. 5, potranno esser promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita.

Art. 33.

I sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti esclusivamente dai marescialli d'alloggio.

I sottotenenti del personale delle fortezze sono tratti dai sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio.

Art. 34.

I tenenti sono nominati ad anzianità fra i sottotenenti del rispettivo ruolo d'anzianità, salvo le eccezioni dell'art. 35.

Art. 35.

Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per metà da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola, con anzianità relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta negli esami stessi. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari anzianità.

Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.

Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per un un terzo con tenenti trasferiti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 36.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano, in ogni arma o corpo, possono essere concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri tre quarti essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per potere ottenere l'avanzamento a scelta il tenente deve esser entrato nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo d'anzianità degli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti presi complessivamente); aver frequentato e superati gli esami finali della scuola di guerra, ovvero aver superato esami speciali da determinarsi per ogni arma o corpo per decreto reale.

Art. 37.

I capitani di stato maggiore sono scelti, giusta apposite norme stabilite con decreto reale, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano con distinzione compiuti i corsi della scuola di guerra, dopo che avranno comandato, per due anni almeno col grado di capitano, un reparto della propria arma.

Art. 38.

I maggiori sono nominati per anzianità fra i capitani del rispettivo ruolo di anzianità.

È fatta eccezione per i maggiori del corpo sanitario, i quali sono nominati per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta, fra i capitani del corpo stesso, che per la loro sede ed anzianità hanno raggiunto il primo quarto del ruolo organico dei capitani del corpo.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di loro provenienza, quando, per la loro sede di anzianità, raggiungono il primo quindicesimo del ruolo organico dei capitani dell'arma stessa.

Art. 39.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle varie armi provenienti dai capitani di stato maggiore che hanno prestato almeno due anni di servizio come maggiori nell'arma di provenienza.

Art. 40.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità fra i maggiori del rispettivo ruolo d'anzianità.

I maggiori del corpo di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, quando per la loro sede di anzianità raggiungano il primo decimo del ruolo organico dei maggiori dell'arma stessa.

I tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno servito come maggiori nel corpo di stato maggiore possono essere richiamati nel corpo stesso col grado di tenenti colonnelli.

Art. 41.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli del rispettivo ruolo d'anzianità.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi colonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, e possono esser richiamati nel corpo di stato maggiore dopo esser stati promossi colonnelli nell'arma di provenienza.

Art. 42.

Le promozioni ai vari gradi di generale e la loro designazione a comandanti d'armata in guerra, a comandanti di corpo d'armata ed a capo di stato maggiore dell'esercito hanno luogo esclusivamente a scelta.

Art. 43.

Le promozioni a generale d'esercito hanno luogo soltanto in guerra.

Art. 44.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore di qualsiasi grado potranno esser trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

Art. 45.

I posti vacanti fra gli ufficiali dei distretti e delle fortezze sono coperti in parte con promozione ad anzianità nel corpo stesso ed il resto con trasferimento di ufficiali di pari grado delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, se trattasi del personale dei distretti, della sola artiglieria o genio, se trattasi di personale delle fortezze. La quota parte che sarà devoluta alle promozioni e quella ai trasferimenti sarà stabilita per decreto reale.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze e quelli dei distretti potranno esser promossi a grado superiore prima degli ufficiali di pari grado ed anzianità delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Gli ufficiali del genio sono promossi al grado superiore per anzianità nella propria arma quando gli ufficiali d'artiglieria di pari grado ed anzianità ottengono la stessa promozione nella loro arma.

Art. 46.

I posti vacanti nei vari gradi del corpo invalidi e veterani sono coperti con ufficiali di pari grado tratti dalle varie armi.

Art. 47.

I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti per anzianità. I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari dal s[illegible]

attivo permanente, possono esser promossi capitani per anzianità.

I posti vacanti nei vari gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali dimissionari del servizio attivo permamente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dei gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.

TITOLO III.

**Del modo di computare l'anzianità**

Art. 48.

L'anzianità del grado è determinata dalla data della nomina effettiva nei gradi di truppa, dalla data del decreto di nomina nei gradi di ufficiale, quando non sia altrimenti determinato dal decreto stesso.

A parità di data di nomina o di decreto l'anzianità è determinata dal posto occupato nel ruolo d'anzianità nel grado inferiore.

A parità di queste condizioni l'anzianità è determinata dall'età.

Art. 49.

L'anzianità relativa dei sottotenenti nominati colla stessa data verrà determinata con norme da stabilirsi dal regolamento di cui all'art. 2.

Art. 50.

L'anzianità di grado dei sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare decorre dal giorno in cui furono promossi al terzo corso dell'Accademia stessa, o in cui vi furono riconfermati se dovettero ripeterlo.

Art. 51.

Ai sottotenenti medici e veterinari è computato per l'anzianità di grado il tempo trascorso in servizio effettivo come sottotenenti di complemento.

Art. 52.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

È fatta eccezione pei tenenti dei carabinieri reali, la cui anzianità relativa è determinata dall'epoca di ingresso nella nuova arma. Ove però questi ufficiali siano ritrasferiti nella arma di provenienza riprenderanno l'anzianità prima posseduta.

Art. 53.

Nel computo di anzianità di grado per l'avanzamento si deve dedurre:

1. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2. Il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3. Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4. Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

Art. 54.

Il tempo trascorso in disponibilità od in aspettativa per ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo precedente, è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado e all'avanzamento. Durante la disponibilità o l'aspettativa non si può però conseguire promozione.

TITOLO IV.

**Disposizioni relative al tempo di guerra**

Art. 55.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno.

Qualunque militare di truppa può essere in tempo di guerra promosso sottotenente per merito di guerra, purchè abbia compiuto il 18° anno di età.

Art. 56.

I termini fissati dagli articoli 7 e 16 sono ridotti a metà in tempo di guerra ed il limite di età di 19 anni stabilito dall'articolo 4 è ridotto a 18.

I termini per le promozioni possono derogarsi solo:

*a*) per le promozioni straordinarie di cui all'art. 55;

*b*) per impossibilità di ricoprire altrimenti le vacanze.

Art. 57.

In tempo di guerra i medici civili che non abbiano contratti impegni con la Croce Rossa possono essere nominati ufficiali medici di complemento di qualsiasi grado.

Art. 58.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 18, 20 e 21 della presente legge.

Art. 59.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa, richiamati in servizio per ragioni di guerra, sono, durante il tempo della guerra, interamente applicabili le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali e militari di truppa in servizio attivo.

Art. 60.

La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianità agli effetti dell'avanzamento. Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nell'esercito non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.

TITOLO V.

**Disposizioni transitorie**

Art. 61.

Le disposizioni dell'art. 8 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, secondo apposite norme da stabilirsi con decreto reale.

Art. 62.

Ai capitani, che alla promulgazione della presente legge staranno seguendo i corsi della scuola di guerra ed a quelli che hanno ultimata detta scuola sotto l'impero dei RR. decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, saranno conservati i diritti dell'avanzamento a scelta concessi loro da detti decreti.

Ai tenenti, che alla promulgazione della presente legge si troveranno nelle stesse condizioni dei capitani contemplati col precedente capoverso, saranno parimenti conservati gli stessi diritti a meno che non credano di optare per l'avanzamento a scelta secondo è stabilito dall'articolo 36 della presente legge.

Ai maggiori, che già trovansi nel corpo di stato maggiore,

ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, ma provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei RR. decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto del secondo paragrafo dell'art. 40 della presente legge.

I capitani di fanteria e cavalleria, che alla promulgazione della presente legge avessero già superato gli esami stabiliti con decreto reale del 19 febbraio 1891, conserveranno il diritto concesso da tale decreto per l'avanzamento a scelta.

Agli ufficiali superiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore o vi saranno trasferiti nel seguito, sarà considerata come loro arma di provenienza quella in cui ottennero la promozione al grado di maggiore.

I capitani che già trovansi nel corpo di stato maggiore e quelli che vi saranno trasferiti nel seguito, ma provenienti dagli ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi a scelta nelle armi di fanteria o cavalleria come è stabilito dall'art. 2 del decreto reale 29 marzo 1885.

Art. 63.

Per quattro anni dalla data della promulgazione della presente legge, i sottufficiali potranno essere promossi sottotenenti contabili, anche quando superino l'età prescritta dall'articolo 4 e purchè non oltrepassino il trentaduesimo anno.

Art. 64.

I tenenti d'artiglieria e genio ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi capitani a scelta qualora risultassero posposti nell'avanzamento ad un ufficiale della stessa arma meno anziano cui spettasse l'avanzamento a scelta in applicazione dell'art. 36 della presente legge.

Art. 65.

Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'art. 20 della legge 29 giugno 1882, cesseranno di occupare tale posizione alle seguenti età:

56 anni ufficiali superiori;
50 anni ufficiali inferiori.

Art. 66.

Gli ufficiali medici che, prima della presente legge, avessero conseguito per esame diritto all'avanzamento a scelta, saranno promossi nelle forme e proporzioni stabilite dalla legge 13 novembre 1853.

Agli allievi dell'Accademia militare e della Scuola militare, che, alla promulgazione della presente legge, ne staranno facendo i corsi, il limite inferiore di età per la nomina a sottotenente è mantenuto a 18 anni.

Art. 67.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative all'avanzamento e alla nomina a sottotenente, sancite anteriormente alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

RICOTTI

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

*Il Numero* **237** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 ottobre 1895 n. 641 che stabilisce il ruolo organico del personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra;

Visto il R. decreto 19 aprile 1896 n. 100 col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa dal Ministero dell'Interno a quello della Guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra è aumentato di:

1 Capo Sezione di 2ª classe a L. 4500
1 Segretario di 1ª classe » 4000
1 Segretario di 2ª classe » 3500
1 Vicesegretario di 1ª classe » 2500
1 Ufficiale d'ordine di 1ª classe » 2200

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1896.

UMBERTO

RICOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

*Il Numero* **238** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di ufficiali d'ordine di ultima classe, che si renderanno vacanti nel Ministero della Istruzione Pubblica per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, (eccettuati i posti dovuti agli scrivani locali, a norma della legge 8 luglio 1883 n. 1470, serie 3ª) saranno conferiti per esami agl' impiegati straordinari che, alla data dell'avviso di concorso, non avranno oltrepassato 45 anni di età e che almeno da 5 anni abbiano prestato lodevole servizio presso il detto Ministero.

Non potranno prendere parte agli esami gli straordinari i quali, pur avendo i requisiti suaccennati, non sieno provveduti almeno della licenza ginnasiale o di quella di scuola tecnica, o della patente normale di grado superiore.

Art. 2.

Gli esami saranno dati nel Ministero dinanzi una Commissione nominata dal Ministro.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in una prova scritta sopra affari di servizio per dare saggio di composizione e di calligrafia, nella soluzione di un problema di aritmetica elementare e nella formazione di una tabella statistica.

Art. 4.

La Commissione deciderà prima intorno all'ammissione dei candidati e quindi compilerà, secondo il risultato delle prove, un quadro di classificazione dei candidati per ordine di merito.

Per essere dichiarato idoneo un candidato deve riportare, in ciascuna prova, almeno sette decimi dei punti di cui dispone la Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1896.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

---

*Il Numero* **240** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 giugno 1896 n. 217 che autorizza la spesa straordinaria di L. 48,000, per riparazioni al palazzo della Consulta in Roma da stanziarsi per L. 20,000 nel bilancio del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio 1895-96 mediante corrispondente prelevazione dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, e per L. 28,000 nel bilancio medesimo per l'esercizio 1896-97;

Attesochè la iscrizione della quota assegnata all'esercizio 1896-97 sia già stata proposta nello stato di previsione dell'esercizio medesimo;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 979,729,45 rimane disponibile la somma di L. 20,270,55;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritte al capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1895-96, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di lire ventimila (20,000) da inscriversi al nuovo capitolo n. 30 *bis*. « Riparazioni straordinarie al palazzo della Consulta in Roma », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1896.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

*Visto, Il Guardasigilli:* G. COSTA.

---

*Il Numero* **241** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 aprile 1888 n. 5385 (serie 3ª) che stabilisce l'ordinamento dell'Amministrazione Centrale della Guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 del succitato Nostro decreto 22 aprile 1888 n. 5385 (serie 3ª) è sostituito il seguente:

Art. 7. — I posti vacanti nel grado di Segretari saranno conferiti ai Vicesegretari di 1ª classe per esame di concorso, su programmi determinati dal Ministero della Guerra.

La promozione avrà luogo con tale norma che di ogni quattro posti vacanti, il primo spetti alla scelta e gli altri tre all'anzianità, accompagnata da idoneità.

Saranno pertanto stabilite due liste di avanzamento: una nella quale saranno inscritti, per ordine di merito, solamente quei Vicesegretari che negli esami raggiunsero i punti per la scelta, l'altra nella quale saranno inscritti, per ordine di anzianità, tutti indistintamente i candidati dichiarati idonei negli esami.

Il candidato promovibile a scelta, trovandosi così inscritto in ambedue le liste, otterrà l'avanzamento secondo la classificazione per lui più vantaggiosa.

Esaurita la lista di avanzamento a scelta si aprirà un nuovo concorso per esami.

Ove in un esame nessuno dei Vicesegretari di 1ª classe raggiungesse i punti per la scelta, sarà aperto un concorso esclusivamente per rifornire la lista di scelta, al quale saranno chiamati anche tutti i Vicesegretari di 2ª classe. Questi Vicesegretari di 2ª classe però, qualunque sia la classificazione ottenuta, non avranno titolo ad essere inscritti nella lista di anzia-

nità, quand'anche in seguito fossero promossi alla 1ª classe.

I Vicesegretari di 1ª classe, che per due volte non raggiungessero l'idoneità negli esami di Segretario, o che chiamati agli esami non si presentassero la prima e la seconda volta senza legittimo motivo, saranno esclusi da ulteriori concorsi.

I Vicesegretari di 1ª classe che ottennero l'idoneità in un esame di Segretario, possono in un successivo esame concorrere per la scelta, senza pregiudizio del titolo già acquisito della inscrizione sulla lista di anzianità.

Art. 2.

Gli articoli 8 e 9 dello stesso Nostro decreto sono abrogati.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno d'oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1896.

UMBERTO.

RICOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

---

*Il Numero* **252** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 21 giugno 1896, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Roma IV;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Roma IV è convocato pel giorno 19 luglio corrente, affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 26 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Roma, addì 2 luglio 1896.**

**UMBERTO.**

**RUDINÌ.**

**Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.**

## MINISTERO DEL TESORO

**Elenco** *delle pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.*

Con deliberazioni 1 aprile 1896:

Rinaldi Luisa, ved. di Lodati Domenico, lire 1047.
Zona Angela, ved. di Diale Enrico, lire 515,33.
Boffa Marianna, ved. di Varisco Luigi, lire 224.
Ricci Leonilda, ved. di Tasca Angelo, lire 1341,33.
Chiapasco Luigia, ved. di Perotto Michele, lire 288.
Traversa Caterina, ved. di Anelli Gabriele, lire 563,66.
Cappelletti Ermenegilda, maestra di R. Istituto sordo-muti lire 1200.
De Berardinis Carmine, vice cancelliere di pretura, indennità, lire 1408.
Bertossi Luigi, capo d'ufficio postale, lire 2580.
Rapallo Maria, operaia nelle manifatture tabacchi, lire 78,75.
Giacomasso Annibale, orfano di Luigi, lire 621.
Bandi Rosaria, ved. di Cartella Gioacchino, lire 1333,33.
Amiotti Maddalena, ved. di Signorelli Siro, 1175,33.
Signorelli Siro, (eredi di) direttore nei telegrafi, lire 3526, dal 1° al 4 dicembre 1895.
Aletta Almerinda, ved. di Paglione Giuseppe, lire 350.
Guarino Emilia, ved. di Albanese Domenico, lire 426,66.
Lagomarsino Luigia, ved. di Raffo Giacomo, indennità, lire 1516.
Sciroli Berardo, usciere di Sotto-Prefettura, lire 844.
Gironi Leonilde, ved. di Guidugli Massimiliano, lire 320.
Carboni Vincenza ved. di Cossu Maurizio, lire 480.
Masini Adavia, ved. di Vampini Fortunato, lire 688,66.
De Rossi Vittoria ved. di Zambelli Antonio, lire 704.
Zanichelli Maria, ved. di Frattini Mauro, lire 293,33.
De Padova Rachela, ved. di Brigida Raffaele, lire 200.
Gherzi-Paruzza Enrico, presidente di Sezione di Corte d'Appello, lire 7200.
Pozzi Giacomina, ved. di Squazzardi Achille, lire 939,33.
Labella Angelo Vito, brigadiere nei carabinieri, lire 605.
Di Federico Venanzio, appuntato id., lire 470,40.
Milioti Salvatore, capo squadra telegrafico, lire 1007.
Ciannelli Anna, ved. di Castellano Antonio, lire 241,66.
Iandelli Bianca, ved. di Sferza Enrico, lire 2400.
Marchetti Melina Gaetano, maggior generale, lire 7200.
Madella Sigismondo, furier maggiore, lire 881,40.

(*Continua*)

---

### Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 587839 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 200, al nome di Scosceria Maria, Carlotta, Catterina, Angela e Filomena fu Carlo, minori sotto l'amministrazione della loro madre Scotto Teresa domiciliate in Arco-Foglino (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scosceria Maria, Carlotta, Maria-Catterina, Maria-Angela e Filomena fu Carlo, minori sotto l'amministrazione della loro madre Scotto Teresa, domiciliate ad Arco-Foglino (Genova) vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state **notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.**

**Roma, il 2 luglio 1896.**

***Il Direttore Generale***
**NOVELLI.**

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

N. 711738 per L. 45;
N. 712762 per L. 5;
N. 720354 per L. 60;

al nome di Massimino *Giovanni* fu Enrico, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Massimino Pietro Giovanni fu Enrico vero proprietario delle rendite stesse.

Ai termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1071502 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 2000 al nome di De Cesaris Isolina fu Francesco, nubile, domiciliata in Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Cesaris Maria Isolina fu Francesco, nubile, domiciliata in Firenze, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 820223 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 200 annue al nome di Monteverde Antonio e Giovanni Modesto fu Andrea, minori sotto la patria potestà della madre Sanguineti Maria fu Girolamo vedova Monteverde, domiciliati in Chiavari (Genova) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Monteverde Giovanni Antonio e Giovanni Modesto fu Andrea, minori ecc. come sopra veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del debito perpetuo dei Comuni di Sicilia N. 531, al nome di Re Adele ed Ernesto fu Giovanni, minori rappresentati dalla loro madre e legittima amministratrice Liponi Erminia fu Daniele, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Re Adelaide ed Ernesto, ecc., il resto come sopra, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 227904, N. 227911 e N. 252401 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente ai N.i 44064, 44071 e N. 69461 della soppressa Direzione di Napoli) rispettivamente di annue L. 130; 70 e 5 al nome di Crupi Carmela fu Giuseppe, domiciliata in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Crupi Carmela fu Domenico Giuseppe, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Bologna in data 28 gennaio 1896, col n. 461 d'ordine e n. 257 di protocollo, 10106 di posizione pel deposito di n. 2 certificati del Consolidato 5 0[0, della complessiva rendita di L. 80, intestati all'Opera pia Mencari Gaetano amministrata dal parroco *pro-tempore* della Chiesa della Ss. Trinità in Bologna, fatto dal signor Carpanelli Giacomo fu Gaetano amministratore dell'Opera pia stessa.

Si diffida, ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta saranno consegnati al predetto signor Carpanelli i nuovi titoli del Consolidato 4,50 0[0 emessi in sostituzione di quelli presentati senz'obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita la quale rimarrà di niun valore.

Roma, il 2 luglio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

## MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

### Avviso.

Il giorno 1 corrente in Grugliasco, provincia di Torino, e in Garbagna Novarese, provincia di Novara, è stato aperto al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, li 2 luglio 1896.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### SENATO DEL REGNO

**RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 2 luglio 1896**

*Presidenza del Presidente* FARINI.

La seduta è aperta (ore 15 e 35).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Accordasi un congedo al senatore Corsi.

*Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-1897 » (N. 192).*

PRESIDENTE. Rammenta che nella giornata di ieri fu proseguita la discussione generale.

ALFIERI. Dichiara di parlare da vecchio dilettante e da osservatore coscienzioso.

Rivolge la sua attenzione su tre punti principali:

1. Sulla disciplina degli studi;

2. Sulla necessità della severità e della giustizia negli esami per la garanzia di coloro che seguono gli studi, e quindi per assicurare che questi studi diano i loro effetti e sufficiente messe di uomini capaci a servire nella pubblica cosa;

3. Sul rapporto che deve passare tra i programmi degli studi e gli esami e le diverse azioni che le giovani generazioni saranno chiamate ad adempiere nella vita.

Quanto al primo punto ritiene che le discipline degli studi debbano essere mantenute con severità e ciò in gran parte deve dipendere dal modo come il ministro interpreta le leggi esistenti. Non crede che col creare dei nuovi tipi d'istituti scolastici si possa far progredire la istruzione. Vale più il procedere per esemplarità di fatti che non per regolamentarizzazione di istituti.

In Italia non si è mai fatto ciò che l'oratore ritiene essenziale, e, cioè, creare un istituto che possa essere portato ad esempio in ciascun ramo della istruzione.

Tutte le leggi di istruzione pubblica purtroppo non sono ugualmente applicate nel nostro paese.

E ciò è un danno.

Quando si crea un nuovo ramo d'insegnamento bisogna cercare di applicarlo in modo esteso a tutti gli istituti superiori, se si vuole che ugualmente ne ritraggono profitto i giovani delle varie regioni d'Italia.

Crede sia necessario che la sovraintendenza sugli istituti educativi sia esercitata in larga misura dal Governo: ma non crede convenga stabilire in tutta Italia gli stessi orari, gli stessi programmi.

Richiama perciò l'attenzione del ministro sulla parte regolamentare dell'istruzione e specialmente sulle leggi relative alla istruzione secondaria.

L'oratore è di avviso che una società non possa progredire e mantenersi all'altezza che è richiesta dai progressi dei tempi se non si coltiva in questa società la parte eletta del paese.

L'occuparsi del perfezionamento degli istituti di istruzione deve essere una delle precipue funzioni del Governo.

Quanto al secondo punto, che riguarda la rigorosa giustizia negli esami, non può che riferirsi alle severe considerazioni così coraggiosamente esposte dal relatore, e che l'oratore dichiara di dividére pienamente.

Richiama poi l'attenzione del ministro sui concorsi, e sui diplomi che si rilasciano dalle università.

Egli crede opportuno rammentare come altre volte già i ministri di pubblica istruzione abbiano stabilito di regolare i rapporti fra i diplomi rilasciati dalle Università ed i concorsi, e come nessun risultato pratico si sia avuto.

Ora egli è vero che questo argomento è già stato trattato parecchie volte in Parlamento, ma è bene ripetere, che purtroppo in Italia l'impiegomania è sempre fiorente e le nostre Università continuano a creare degli spostati.

Ciò deve dar da pensare ai legislatori ed ai ministri, ed occorre provvedere.

Al ministro attuale che ha mostrato grande amore alla pubblica istruzione, raccomanda di preoccuparsi particolarmente delle condizioni dei nostri studi secondari e di esercitarvi la massima vigilanza, affinchè gli studi si facciano sul serio, gli esami siano più severi e cessino gli abusi, fin qui lamentati, e pei quali si rilasciano diplomi a persone che non hanno dato sufficienti prove di sapere.

MAJORANA-CALATABIANO. Farà brevi osservazioni ad alcune dichiarazioni esposte ieri dal ministro della pubblica istruzione, nelle quali egli non concorda.

Per ciò che si riferisce al Consiglio superiore nella pubblica istruzione ed alle sue facoltà, non crede che l'interpretazione data alla legge dal ministro stia nello spirito e della lettera della legge stessa.

L'onorevole ministro non ha creduto di applicare la sospensione per causa di scandalo, ed ha creduto di far capo al Consiglio superiore.

Ora questo non poteva fare, perchè si trattava d'un reato, e di questo, giudice competente unico è il magistrato comune.

Non crede che il trattarsi di un professore colpevole di aver pubblicato una lettera, autorizzi un giudizio senza processo, inaudita parte, giudizio che per qualunque volgare delinquente non sarebbe lecito senza le garanzie della procedura comune.

Forsechè la legge volle porre il professore in posizione deteriore?

La discussione dimostrò che la legge ha antinomie; ma queste, in materia penale, sono a favore dell'imputato.

Il Ministero disse che fino a decisione contraria della IV Sezione, crede buona la sua tesi; ma l'oratore, in simile materia, preferirebbe che non si desse occasione di ricorrere al supremo Consesso amministrativo.

Quanto alla cura del fenomeno della esuberanza dei laureati crede empirico il rimedio di precludere mediante tasse ai meno agitati la carriera universitaria.

Bisogna guardare più dall'alto il fenomeno.

L'esuberanza dei laureati in legge e in parte anche dei laureati in lettere, non dimostra esuberanza di avvocati e d'insegnanti, poichè molti si laureano per scopi non professionali o per concorrere ad impieghi pei quali si richiede, anche senza necessità, la laurea in legge.

Non è il fenomeno che va curato; sono le cause quelle alle quali bisogna porre riparo.

Passa a trattare della disciplina.

Crede che un ministro d'istruzione che si occupi poco della educazione rende sterile e forse anche nocevole la parte intellettuale.

Non in tutte le Università è deplorevole la disciplina, solo nelle maggiori; e sotto questo aspetto il gran numero delle Università è cagione di conforto.

Il decentramento, la moltiplicità degli istituti conforta non danneggia la disciplina. Ma, del resto, alla indisciplina non concorrono forse e il Ministero della P. I. e gli altri Ministri?

E di fatto nei rami della pubblica amministrazione non si presenta spessissimo quella lotta di classe che poi si perseguita nella gente volgare col domicilio coatto e con le condanne giudiziali?

Ora quando il supremo istituto d'educazione e d'istruzione vede discusso nel campo medesimo del suo Governo, la proprietà e la

famiglia, quando vede manomesso il principio della libertà, quando teoricamente si abolisce la legge del dovere e si esagera quella del diritto, l'oratore si domanda se si possa aver fede nell'opera dello Stato rispetto a questo male sociale.

Restringa il ministro il più possibile la sua azione, che altrimenti può riuscire perniciosa.

Ha fiducia nelle forze del ministro; ma lo prega di rinunziare a generalizzare le sue disposizioni: prepari il minor numero di progetti e siano questi i meno disadatti alla vita pratica. (Bene).

*Presentazione di progetti di legge.*

RICOTTI, ministro della guerra, presenta due progetti di legge, l'uno per la leva sui giovani nati nel 1876, già approvato dalla Camera dei deputati; l'altro per la leva marittima sui giovani nati nello stesso anno, anche questo già approvato dalla Camera.

*Ripresa della discussione.*

CREMONA, relatore. Della intonazione della relazione assume egli personale responsabilità; ma dei giudizi in essa consacrati è con lui solidale la intera Commissione di finanze.

Certo le critiche colpiscono in massima parte l'opera dei ministri precedenti.

Ricorda come la instaurazione degli esami di licenza liceale ci costò un ventennio di fatiche e fu la molla più potente per ottenere fosse sollevata la istruzione secondaria classica.

Dopo questo faticoso lavoro cominciarono indulgenze ministeriali che abbassarono gli studi e sgretolarono l'edifizio penosamente eretto; ma di tali indulgenze, che l'oratore enumera, il ministro non è responsabile.

Ecco perchè nella sua relazione si parla di amarezza; ma si soggiunge che è temperata dalla speranza che l'onorevole ministro voglia riconoscere il pericolo e accogliere il suo consiglio, ristabilendo nelle scuole secondarie l'ordine turbato dalle recenti concessioni e rimettendo ai corpi insegnanti le facoltà che loro spettano.

E le dichiarazioni fatte ieri dal ministro affidano che vorrà pensare ad abolire le concessioni dei suoi predecessori e forse anche a recedere dalla deliberazione presa nel decreto 11 giugno 1896.

Il ministro parlò della eccessiva lunghezza degli studi e della necessità di permettere alle aquile di volare e citò Leopardi.

Spiega che la sua interruzione di ieri non è contraddittoria come parve al ministro.

Infatti gli studi di cultura secondaria sono regolati dalla legge in modo opportuno; largheggiando si fa cosa contraria alla legge, si agevola la eccessiva produzione dei laureati, si viola il principio che la maturità della mente richiede tempo.

Se il ministro trova lungo il corso secondario, lo riduca, se crede, a sette anni; ma fino a che il corso è di otto anni, abbandoni il suo decreto.

Questo decreto agevola il tanto deplorato *surmenage* intellettuale per fare in tre mesi ciò che si deve fare in un anno.

Questo decreto costringerà moralmente ad approvare i giovani che se ne varranno.

Il decreto è una conseguenza fatale di quei precedenti che pure il ministro ripudia.

Desidererebbe che su quel decreto il ministro, così deferente al Consiglio superiore, ne sentisse il parere.

Deplora che in sostanza si facciano otto anni di studio colla dispensa possibile dagli esami tutti; questa è una esagerazione di un principio buono; ma una vera e dannosa esagerazione.

Risparmiare gli esami ai giovani è risparmiare loro qualunque dolore, qualunque preoccupazione, qualunque occupazione riflessa, seria, coordinata.

Deplora specialmente l'abolizione dell'esame di licenza liceale, che toglie ogni mezzo di provare la scuola e i professori.

Di questi mali è innocente il ministro, ma egli gli raccomanda di distruggere a poco a poco le indulgenze ministeriali precedenti e di istituire un esame di licenza che sia l'esame di maturità, in forza del quale il collegio degli esaminatori decida con voto collettivo della complessiva maturità del candidato, senza farne dipendere la sorte dalle singole prove speciali.

Ma il ministro abbia fiducia nei professori secondari, che ormai sono valenti, e la meritano (Bene).

Ha fiducia nel ministro e dà ampia lode a lui che dichiarò di non consentire l'ingresso alle Università, come studenti, ai giovani sforniti di licenza.

Questo farà scemare i laureati disoccupati che costituiscono un pericolo sociale.

Esorta il ministro a pensare all'aumento delle tasse per l'istruzione secondaria e la superiore, ricordando in senso conforme la opinione dei senatori Parenzo, Di Camporeale e Vitelleschi.

Si associa a quest'ultimo che deplorò la monotona unità della carriera degli studi.

Udì con dolore i voti dei senatori Canonico e Pecile contrari alla coltura classica; se fossero accolti cammineremmo verso la barbarie.

È sicuro che il senato ed il ministro non li dividono.

Il ginnasio ed il liceo non sono scuole professionali; ma scuole dirette a formare l'uomo, a formarne il cuore e l'intelletto; importano quindi studi speciali che l'esperienza ha fissati.

L'Inghilterra e l'America, paesi detti positivi, curano con vivo e crescente amore la cultura classica che pure non è per loro cultura patria.

Crede che nessuno di coloro che studiarono le lingue classiche rimpianga di averle studiate.

Ricorda il culto del compianto Spaventa per le lingue classiche, e il senatore Finali che impiega gli scarsi ozi a tradurre Plauto.

Crede che nè la scuola unica, nè il greco facoltativo produrranno buoni effetti.

Se la scuola unica fosse senza latino lo studio di questo scapiterebbe di molto, perchè lo studio del latino deve cominciare prestissimo.

Le lagnanze contro il poco frutto che dà il greco sono effetto della guerra che da anni si fa contro lo studio di tale lingua.

Prima di condannare il greco bisogna sentire il giudizio dei più competenti.

Il ministro, come ben consigliò il senatore Alfieri, sperimenti le sue riforme su alcuni e non su tutti gl'Istituti. Per esempio, in una città con più licei, si tenti in uno il greco facoltativo.

Nelle scuole secondarie la scolaresca deve essere eletta, severo il progresso, severi gli esami, bandita ogni indulgenza; siano scuole aristocratiche e rese più costose, perchè i disagiati, solo se distinti, le possano frequentare.

Lo stesso si dica per la sezione fisico-matematica degli istituti tecnici, che ha dato buoni frutti; ma che è sempre inferiore al liceo.

Parla della libera docenza che dovrebbe produrre ottimi risultati, mentre da noi non li produce.

Vi sono molti liberi docenti immuni da ogni censura, ma è la falsa base data alla libera docenza che produce cattivi frutti.

La libera docenza non deve essere pagata, come da noi, dalle Casse dello Stato, ma dagli studenti.

In questo modo la cosa era anche stabilita dalla legge Casati. Ma siccome questo sistema importa delle maggiori tasse, ne derivarono molti reclami, e questa parte della legge Casati, finì per essere abolita, si stabilì che i giovani pagassero una somma fissa, ciò che uccideva la libera docenza.

Si credette di ripararvi con un sistema fittizio, secondo il quale pare che paghi lo studente e invece paga lo Stato e lo dimostra.

Accenna al fatto dei liberi docenti che si accaparrano le iscrizioni dei giovani e poi non fanno lezioni.

Vi sono dei liberi docenti che si recano alla stazione ad attendere i giovani che arrivano. (Si ride).

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica. Fa cenno di diniego.

CREMONA, relatore. L'onorevole ministro non conosce quest fatti; ma io li ho sentiti confermare a Napoli; e dico Napoli, non già perchè stimi quell'ateneo meno favorevolmente degli altri, ma perchè essendo più grande il numero dei professori o degli studenti, e più facile che gli inconvenienti si avverino.

Dichiara che il numero eccessivo dei liberi docenti a Napoli nelle facoltà di medicina e scienze naturali, impedisce loro di far scuola convenientemente.

Allora la libera docenza diventa uno dei mezzi per far passare i giovani all'esame ufficiale; il giovane chiede la firma, il libero docente promette un aiuto all'esame (Ilarità).

I rettori non si danno cura di fare osservare le norme del regolamento, per l'effettivo esercizio della libera docenza nelle materie sperimentali.

Anche alcuni professori ufficiali cooperano al sistema del cosidetto furto pareggiato, mediante i corsi privati, ai quali i giovani sono obbligati moralmente ad iscriversi.

Il corso privato poi non si fa.

Eppure di questi abusi molte volte si parlò, si fecero perfino due o tre inchieste; ma le relazioni sono scomparse, come quelle delle quali giorni sono parlò il senatore Tommasi-Crudeli.

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica. Io le ho trovate.

CREMONA, relatore. Se ne compiace: egli non vi è riuscito. (Si ride).

E questa bella cosa che è la libera docenza costa più di mezzo milione. (Impressione).

Tutto questo è immorale, perchè si percepisce danaro dello Stato senza far nulla, perchè si dà ai giovani un cattivo esempio.

Veda il ministro di occuparsi degli sconci della libera docenza e vi provveda anche con speciale progetto di legge.

Consente col ministro nel giudicare le Università veri istituti di Stato; ma ad esse vuole concedersi un po' più di libertà pel movimento interno.

Vi sono Università in cui i professori dovettero tener duro contro violazioni di legge che i ministri volevano consentire.

Ed è in questo senso che ieri il senatore Vitelleschi parlò di discentramento universitario.

Non crede che il Senato sia sede opportuna per attaccare o difendere l'Accademia dei Lincei: alla presidenza di essa rivolga il senatore Pecile i suoi reclami.

Non è favorevole alle Facoltà agrarie; ma è savio introdurre insegnamenti utili all'agricoltura nelle Facoltà di scienze naturali.

Ed è lieto in ciò di consentire col ministro. Al quale esprime la speranza che provvederà a rialzar le sorti dell'istruzione secondaria e superiore.

Il ministro ha moltissimo ingegno, è giovane, fa parte di un Ministero che ha un lungo avvenire, che ha nel paese larga simpatia; ne approfitti pel bene dell'insegnamento (Approvazioni).

PECILE. Ha bisogno di scagionarsi da una grave accusa rivoltagli prima dal senatore Vitelleschi, poi dal relatore Cremona.

Entrambi lo accusarono di essere un avversario della storia antica e dell'insegnamento classico. Egli ha combattuto solamente le esagerazioni, appoggiandosi all'autorità del conte di Cavour.

Non combattè l'insegnamento della storia; ma deplorò che alla parte moderna non si giunga.

E lieto del resto di consentire nel maggiore numero delle idee svolte dal relatore.

Quanto all'accenno ai Lincei, ne parlò nella discussione generale per non parlarne sui capitoli.

Rinviasi a domani il seguito della discussione.

Levasi (ore 18 e 20).

# CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 2 luglio 1896**

**SEDUTA ANTIMERIDIANA**

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHIMIRRI.

La seduta comincia alle 10.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

*Seguito della discussione del disegno di legge sul riordinamento delle scuole complementari e normali.*

GIANTURCO, ministro della pubblica istruzione, si limiterà a far brevi dichiarazioni. Il presente disegno è, nelle linee generali, quello stesso presentato dall'onorevole Martini e già approvato dal Senato e dagli Uffici della Camera.

Esso mira a sancire legislativamente il corso complementare, creato con decreto dell'onorevole Boselli, ed a migliorare le condizioni degli insegnanti delle scuole normali, secondo la promessa dell'onorevole Villari. A provvedere a questo miglioramento si è stabilita una lieve tassa.

La legge inoltre mira a riordinare le materie d'insegnamento delle scuole normali, ed abolisce la patente inferiore.

L'onorevole Pipitone si è preoccupato di questa abolizione la quale, secondo lui, danneggerebbe le sorti della scuola rurale.

Ma la legge provvede con l'istituzione delle borse di studio ed il Regolamento provvederà con altre disposizioni perchè non manchi il contingente necessario per le scuole rurali. L'oratore conclude invitando la Camera a votare la legge che è opera utile e che tende a formare il vero seminario pedagogico, che eleverà insieme con la cultura, la dignità del maestro elementare. (Bene!)

PRESIDENTE dà lettura degli ordini del giorno presentati.

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica, accetta come raccomandazione gli ordini del giorno Morelli-Gualtierotti, Ernesto Ruggieri e Niccolini relativi all'incremento da darsi all'insegnamento agrario.

Accetta pure le raccomandazioni fatte sullo stesso argomento dall'onorevole Pipitone, ed il concetto dell'ordine del giorno dell'onorevole Castorina.

Infine accetta di buon grado l'ordine del giorno della Commissione.

NICCOLINI, ERNESTO RUGGIERI e CASTORINA non insistono nei loro ordini del giorno e prendono atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE dà lettura dell'ordine del giorno della Commissione:

« La Camera invita il Governo a sopprimere gradatamente e proporzionatamente i contributi coi quali Provincie e Comuni concorrono al mantenimento di alcune scuole normali e complementari, tostochè i proventi delle tasse, assieme alle somme attualmente stanziate in bilancio in lire 1,730,490, superino l'ammontare di tutte le spese necessarie alle scuole normali o complementari, secondo le disposizioni della presente legge. »

(È approvato).

DE RISEIS G., parla sull'articolo 1, che stabilisce i programmi d'insegnamento delle scuole normali ed il corso complementare per le scuole femminili. È favorevole al disegno di legge che ha scopi utili e pratici. Rileva però una lacuna in questo articolo 1, poichè vi riscontra indicati i corsi preparatorii per le scuole normali femminili e non per le maschili.

Ora la scuola normale, dovendo essere un completo istituto pedagogico, dovrebbe anche avere il corso di studi completo sia per le scuole maschili come per le femminili, e tutto l'insegnamento, in tutti i corsi, dovrebbe in conseguenza essere coordinato per modo da poter formare bravi maestri ed educatori.

Osserva poi come la legge disponga che gli alunni licenziati

dalle scuole tecniche e dal ginnasio inferiore possano essere ammessi al primo anno delle scuole normali. E sia pure; ma come si provvederà in quei luoghi dove, pure esistendo scuole normali, non esistono scuole tecniche e classiche?

Ora egli ritiene che sia dovere del Governo di tener conto delle condizioni speciali di alcune sedi di scuole normali come sarebbero San Ginesio, Ripatransone, Sacile, Lacedonia, Città Sant'Angelo, Forlimpopoli ecc., e quindi raccomanda al ministro la istituzione dei corsi complementari in quei luoghi dove non esistono scuole secondarie.

L'oratore richiama poi specialmente l'attenzione del ministro sulla scuola normale di Città Sant'Angelo, presso la quale esiste un corso preparatorio sussidiato dallo Stato, e che meriterebbe di essere completato. Quella scuola che costa ingenti sacrifici agli enti locali, ha dato finora eccellenti risultati, e migliori ne potrà dare anche in avvenire. (Bene!)

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica, assicura l'onorevole De Riseis che, tenendo conto delle condizioni speciali di Città Sant'Angelo manterrà come titolo d'ammissione alla scuola normale il certificato di licenza di quella scuola complementare, fino a che la scuola stessa possa, col concorso del Comune, essere trasformata in iscuola secondaria, mantenendo intanto il sussidio a detta scuola assegnato.

MARTINI nota come questo disegno di legge corrisponda in gran parte a quello ch'egli aveva già presentato; quindi si sente in obbligo di rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Cerutti.

Egli chiamò illiberale questo disegno di legge; ma i concetti che lo informano ebbero l'assenso degli uomini più competenti in materia di pubblico insegnamento che siedono nel Senato, oltre che da quattro ministri della pubblica istruzione che si sono succeduti.

Quanto alla doppia tassa imposta ai privatisti, essa trovasi già da oltre trent'anni nella nostra legislazione scolastica. Nessuna differenza poi sostanzialmente vi ha tra i privatisti e gli alunni delle scuole normali per quanto si attiene al tirocinio.

Trova poi strano che l'onorevole Cerutti pretenda che la designazione delle scuole di tirocinio venga lasciata ai padri di famiglia; tanto varrebbe demandare loro l'incarico di dettare i temi d'esame!

Si meraviglia pure che l'onorevole Cerutti neghi che uno dei mali che affliggono l'Italia sia l'ignoranza del basso clero, al quale è affidata in parte l'istruzione nelle scuole private.

Venendo a parlare dell'insegnamento religioso, avverte ch'egli non è punto un mangiapreti, avendo esordito nella sua azione parlamentare col combattere un disegno di legge sugli abusi del clero; ed aggiunge che è convinto della necessità del sentimento religioso; ma non pertanto non può ammettere tutti i guai che l'onorevole Cerutti attribuisce alla scuola che egli chiama atea, e che non è altro che la scuola laica.

Ma bisogna pur tener conto dei tempi, mutati così che dell'insegnamento religioso si può discutere qui in Roma, la sede del papato; come del fatto che la scuola non può da sola distruggere gli effetti della famiglia e della società.

Secondo l'oratore, i maestri elementari non possono nè debbono impartire l'insegnamento religioso, sia per rispetto alla coscienza loro, sia per rispetto alla coscienza degli alunni. (Vive approvazioni). Converrebbe dunque affidare cotesto insegnamento al parroco; ma lo Stato, in questo caso non potrebbe imporgli limitazione alcuna nello insegnare quello che a lui pare la verità. A quali pericoli ciò possa condurre, non è ora il caso di investigare.

Ma quando in questo insegnamento una limitazione si volesse tentare, basta tener presente, per vedere tale tentativo impossibile, quello che avvenne quando il Mamiani ci si provò. Quindi oggi non è il caso di discutere di questa questione: e la Camera non deve fare altro che approvare il disegno di legge, dal quale avranno qualche vantaggio e gli insegnanti e le scuole. (App vazioni — Congratulazioni).

DE NICOLÒ dichiara di essere favorevole al disegno di leg e contrario, invece, ad ogni discussione intorno all'insegnamo religioso, non fosse altro che per non avere l'apparenza di tr. sigere con coloro che contrastano il diritto dell'Italia su Ro (Bene). Solamente domanda al ministro, ove egli voglia man nere nelle scuole elementari l'insegnamento religioso, in q modo intenda provvedere.

Esaminando le disposizioni dell'articolo primo, lamenta c siasi soppressa la patente di grado inferiore, dappoichè per che nelle trentamila scuole rurali disseminate in Italia, m glio sia avere un maestro nato nel luogo, che ne conosca la p polazione e le abitudini: e a ciò crede che osti la proposta r forma.

Vorrebbe poi che nelle scuole normali fosse compreso l'ins gnamento della musica strumentale.

VERZILLO rileva la differenza fra questo disegno di legge quello dell'onorevole Martini che feriva molti interessi locali, r distribuiva in modo più equo gl'insegnamenti; e dichiara di disse tire dalla proposta che ai direttori delle scuole normali si debl imporre l'obbligo di far lezione.

Non può sperare di vedere emendato, come egli vorrebbe, l'a ticolo primo; e raccomanda che, almeno, la direzione si affidi, preferenza, all'insegnante di pedagogia.

GEMMA, crede egli pure che per regola la direzione del scuola debba essere affidata preferibilmente all'insegnante di p dagogia.

ENGEL associandosi al dotto discorso dell'onorevole De Rise non approva che sia soppresso il corso complementare maschil mentre si mantiene il corso femminile, quando alla scuola se condaria inferiore sono ammessi così i maschi come le femmine

Raccomanda al ministro che provveda almeno a riunire, dov è possibile, la scuola complementare alla scuola tecnica o al gin nasio inferiore, incaricando gli stessi professori dell'insegnament nell'una e nell'altra scuola, e affidandole entrambe allo stesso di rettore.

In tal modo potranno anche migliorarsi gli stipendi di quest insegnanti.

MORANDI propone di modificare l'ultimo capoverso come segue

« La direzione è affidata, per incarico che dura un anno, e no può rinnovarsi, o per reggenza che dura tre anni, e non può rin novarsi, a un insegnante delle materie principali che abbia l qualità volute per dirigere una scuola. Dopo tre anni di reggenz la nomina potrà farsi definitiva ».

Osserva che il testo da lui proposto non si presta a quell dubbie interpretazioni, anzi potrebbe prestarsi l'articolo del Ministero.

DE FELICE-GIUFFRIDA non domanda che sia modificato l'articolo. Raccomanda però che preferibilmente la direzione sia affidata ad un pedagogista.

Vorrebbe poi che fosse data maggiore importanza all'insegnamento della agronomia, e che non fosse limitata ai semplici elementi. Così pure crede indispensabile che s'insegnino gli elementi dell'igiene.

CERUTTI, replicando all'onorevole Martini, respinge qualunque accusa di incoerenza, o di poco patriottismo, affermando non essere a niuno secondo nell'affetto verso la patria italiana.

Non può approvare la soprattassa a carico dei privatisti nè l'anno di tirocinio ad essi specialmente imposto; trova che queste disposizioni rappresentano una ingiusta sperequazione in danno di questi.

Crede che, se la scuola deve armonizzarsi colla popolazione, essa debba ispirarsi al sentimento religioso, quando questo sentimento è radicato nelle nostre popolazioni.

Non crede che il sentimento religioso siasi affievolito nel nostro paese: in ogni caso non sarebbe cosa buona cospirare ad affievolirlo sempre più.

Se, in confronto a quello di altri paesi, il nostro basso clero è incolto e poco autorevole, ciò dipende dal fatto che esso è disprezzato e mal remunerato. (Rumori).

Conviene coll'onorevole Martini che sia assurdo affidare l'insegnamento religioso a persone che non hanno fede religiosa: ma nota che appunto perciò converrebbe impartire ai maestri nelle scuole normali l'istruzione religiosa; ed accenna ad un ordine del giorno deliberato in questo senso da un'assemblea di maestri. (Rumori).

Nota che la scuola privata può talora dar frutti migliori della scuola pubblica. (Denegazioni — Rumori). Cita specialmente le scuole degli Scolopî. (Rumori — Interruzioni).

SALSI crede che le scuole normali dovrebbero esser miste, maschili e femminili.

Vorrebbe una maggior retribuzione ai direttori, che dovrebbero essere equiparati ai presidi dei Licei.

*Voci*: La chiusura!

(La chiusura è approvata).

MARTINI replica, per fatto personale, all'onorevole Cerutti. Non ha mai nè detto, nè scritto, nè pensato che nelle scuole private si insegni meglio che nelle scuole pubbliche.

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica, dichiara che terrà conto delle raccomandazioni fatte di diversi oratori.

Non può accettare nessuno degli emendamenti, che furono proposti, e neppure quello dell'onorevole Morandi, al quale dà assicurazione che gl'inconvenienti da lui temuti non si verificheranno.

MORANDI mantiene il suo emendamento.

(È respinto, ed approvasi l'articolo 1°).

MASCI, sull'articolo 2, crede che sia eccessivo il pretendere nella scuola complementare anche gli elementi di algebra, come vorrebbe la Commissione. Preferisce l'articolo ministeriale.

MARINELLI osserva che non si tratta di elementi di algebra, ma semplicemente di elementi di matematica. Ora questa dicitura equivale sostanzialmente a quella dell'articolo ministeriale.

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica, accetta l'articolo come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

SALSI, sull'articolo 30, raccomanda per una speciale retribuzione i maestri della scuola di tirocinio.

MORANDI propone che, invece di « *personale insegnante* » si dica « *insegnanti* » e invece di « *personale di servizio* » si dica « *inservienti* ».

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica, accetta le modificazioni di forma proposte dall'onorevole Morandi. Non può dare affidamento all'onorevole Salsi di accogliere la sua proposta.

(L'articolo 3° è approvato).

La seduta termina alle 12,10.

## SEDUTA POMERIDIANA

*Presidenza del Presidente* VILLA.

La seduta comincia alle 14.5.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

SIMEONI e SCOTTI dichiarano che se ieri si fossero trovati presenti alla votazione nominale avrebbero risposto: *Sì*.

MAZZA dichiara che avrebbe risposto: *No*.

IMBRIANI parla per fare una dichiarazione.

Ieri gli fu ascritto quasi a inconseguenza che dopo aver già votato pel Ministero dichiarasse che nella politica estera fra lui ed il Ministero vi è un abisso.

Egli votò già sul ritiro dall'Africa e per la questione morale; ma si dichiarò sempre contrario alla politica estera. Militò oscuro, ma indipendente sempre, si trovava nelle file dell'estrema sinistra che rappresentava alti ideali.

Ora egli non può più farne parte. Rimarrà sentinella perduta, all'avanguardia; e gli sarà più caro di far parte da sè stesso. (Commenti).

CAVALLOTTI osserva che le parole attribuitegli dall'onorevole Imbriani non erano precisamente quelle da lui pronunziate, nè avevano il senso da lui datogli. Non accusò il collega Imbriani di essere inconseguente, ma volle invece scagionar sè stesso ed i suoi amici dalla taccia di inconseguenza.

Ora l'onorevole Imbriani non può credere che i colleghi i quali votarono con lui abbiano abbandonato quegli ideali per i quali hanno sempre lottato e che un raggio ne sia stato riservato a lui solo. L'oratore intende mantenerli alti ed incontaminati.

Egli non ha mai chiesto nulla alla vita pubblica, e nessuno ha il diritto di entrare nell'intimo della coscienza. (Approvazioni).

IMBRIANI conferma le sue dichiarazioni. Qui si tratta di un indirizzo della politica internazionale che la estrema sinistra ha sempre respinto e che ieri invece approvò.

*Interrogazioni.*

AGNINI, se fosse stato presente allo svolgimento dell'interrogazione Imbriani-Poerio, firmata anche da lui, sull'operato del Direttore della Colonia penale di Tremiti, avrebbe aggiunto altre particolarità.

PRESIDENTE. Essendo l'interrogazione esaurita, potrà presentarne altra.

BONIN, sottosegretario di Stato per gli esteri, risponde ad una interrogazione del deputato Imbriani che desidera « conoscere quale sia la sua azione civile in cospetto degli eccidii dei cristiani nell'Isola di Candia e di tutte le enormità che vanno commettendo i Turchi contro quelle generose popolazioni, che lottano per la loro indipendenza. »

Osserva che il ministro degli esteri l'altro giorno dichiarò quali fossero gli intendimenti del Governo anche a proposito dell'isola di Creta.

Nota poi che quegli alti motivi di umanità che stanno a cuore dell'onorevole Imbriani non stanno meno a cuore del Governo.

Accenna ai provvedimenti chiesti al Governo ottomano per l'isola di Creta, ed all'azione ferma e moderatrice svoltasi nel pieno accordo di tutte le potenze fin dal principio delle agitazioni cretesi; azione che è la più adatta a raggiungere la pacificazione degli animi e quegli alti scopi umanitari, ai quali sempre tendono le potenze europee. (Bene!)

IMBRIANI rileva l'inefficacia dell'azione diplomatica.

Se si parla ora d'integrità della Turchia gli è perchè questa integrità sta a cuore dell'Austria reazionaria.

PRESIDENTE richiama l'oratore ad usare un linguaggio più conveniente.

IMBRIANI protesta violentemente.

PRESIDENTE richiama l'onorevole Imbriani al rispetto dell'ufficio del presidente.

Egli, richiamandolo, compie con dolore un dovere suo, senza mai intendimento di offendere; ed esige che la sua parola sia ascoltata e rispettata. (Vive approvazioni).

IMBRIANI riconosce che male da lui è stato inteso il richiamo del presidente; quindi nell'eccitazione ha pronunziato parole non giustificate, delle quali si duole.

PRESIDENTE ringrazia l'onorevole Imbriani delle sue dichiarazioni, che son prova del suo buon cuore e della gentilezza del suo animo.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, risponde ad una interrogazione del deputato Tassi che desidera sapere « se intenda di presentare un disegno di legge che conceda e regoli il diritto a pensione agli impiegati degli Archivi notarili del Regno ».

Accenna agli studi fatti dal Ministero per risolvere la non lieve

questione, ed alle difficoltà incontrate perchè essi potessero avere una sanzione legislativa.

Dichiara quindi che il Governo intende presentare a novembre la proposta dell'onorevole Bonacci, con quegli utili emendamenti che valgano a rendere sempre più vantaggiosa quella legge, alla benemerita classe degli Impiegati degli Archivi notarili del Regno.

TASSI prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario per la grazia e giustizia, sperando che i fatti corrisponderanno alle parole.

SINEO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione del deputato De Felice-Giuffrida « sul trattamento inflitto al coatto politico Ferdinando Pierotti, il quale, affetto da grave malattia cardiaca, è stato trasferito da una colonia penale ad un'altra, con grave danno della sua salute ».

Il Pierotti fu inviato a domicilio coatto non per reati politici. Egli aveva quattro condanne per furto, una per truffa, una por per appropriazione indebita ed altra condanna minore.

Per ragioni di salute egli fu trasferito tempo fa da Lampedusa ad altre colonie penali, per le stesse ragioni egli è ora in libertà condizionata. Protesta quindi contro l'interrogazione De Felice, perchè nel trasferimento dei detenuti si osservano quelle prescrizioni umanitarie che sono stabilite dai regolamenti.

Se però al Governo risultasse che queste prescrizioni non sono osservate, provvederebbe.

DE FELICE-GIUFFRIDA conferma i maltrattamenti usati al Pierotti.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha affermato che il Pierotti è stato liberato; ora egli ha ricevuto di lui una lettera recente datata da Ustica. In ogni modo è lieto della notizia datagli dall'onorevole sottosegretario di Stato.

*Discussione del disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto 29 giugno 1896 per modificazioni alla tariffa doganale, cereali inferiori.*

ROSSI R. approva il disegno di legge.

Richiama l'attenzione del ministro sulle condizioni nelle quali si troveranno gli stabilimenti per la brillatura del riso, che sono in Italia molti e importanti.

Queste fabbriche vivono esclusivamente sul consumo che si fa all'estero e specialmente in Austria. Ora dinanzi al dazio di importazione di un fiorino e mezzo stabilito dall'Austria sul riso brillato mentre pel risone è stabilito un dazio di soli 90 centesimi, è evidente un pericolo grave per le nostre industrie. Tanto è vero che in Austria si stanno impiantando importanti stabilimenti.

Ora la sorte di 150 stabilimenti italiani che dànno pane e lavoro a tanti operai ritiene che meriti l'attenzione del Governo.

AGNINI è contrario al disegno di legge. Deplora altamente il patto stipulato fra Governo e deputati agrari nella seduta del 26 giugno.

L'aumento sul granone è antiigienico e dal lato fiscale è inefficace. La stessa cosa potrebbe dire dell'orzo.

L'oratore, citando i dati della stessa Commissione, dimostra che la importazione diminuirà enormemente.

Dimostra altresì che l'alto prezzo del granone darà luogo ad altre sofisticazioni assai più dannose dell'uso del granone stesso.

Miglior consiglio sarebbe di lasciare aperte le barriere; ciò darebbe modo ai nostri produttori di esercitare più efficacemente o loro attività.

La protezione che ora si vuole approvare andrà ad esclusivo vantaggio dei proprietari agrari, e a danno dei consumatori.

*Presentazione di una relazione.*

CURIONI presenta la relazione sul disegno di legge relativo al matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito.

*Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla tariffa doganale.*

VALLI E. rispondendo agli appunti dell'onorevole Agnini, osserva che, se anche il dazio avesse per effetto di stimolare l coltivazione interna al granone bianco, almeno ci guadagnerebl l'igiene perchè si avrebbe un grano sano e non soggetto al avarie che sono una conseguenza naturale dei lunghi viaggi mare.

Raccomanda poi all'onorevole ministro di studiare se non con venga abolire senz'altro la importazione temporanea, che dà tropp adito alle frodi e se non convenga adottare provvedimenti pe assicurare la dovuta protezione all'industria della distilleria.

RIZZETTI confida che il disegno di legge raggiungerà gli scop fiscale ed igienico che si propone.

Esclude poi che il dazio possa produrre un aumento del prezz del pane; giacchè l'esempio degli aumenti doganali sul grano e il cotone greggio prova che essi non hanno prodotto questo ef fetto.

Conchiude associandosi alla raccomandazione dell'onorevol Valli Eugenio per la soppressione delle importazioni temporanee, di cui i danni superano di gran lunga i vantaggi.

RANDACCIO protesta contro la proposta di abolizione dell'importazione temporanea fatta dagli onorevoli Valli e Rizzetti, di mostrando l'importanza delle industrie che vivono sotto il sistem di tale importazione; dice impossibile la frode nelle farine espor tato, tanto più dopo che la proporzione delle ceneri fu stabilita nell'uno per cento; accenna ai semolini francesi che traversano il nostro territorio per andare in Svizzera; confida che il Ministero, giovando all'agricoltura, non vorrà danneggiare le industrie.

SAPORITO, relatore, fa notare all'onorevole Agnini che il presente disegno di legge non è diretto ad appagare altri interessi all'infuori di quello della finanza, per colmare le deficenze conseguenti dall'abolizione del dazio d'uscita sugli zolfi.

Sostiene poi la erroneità dello argomentazioni dello stesso onorevole Agnini, dimostrando che lo scopo precipuo dell'aumento del dazio sul granone bianco è quello d'impedire le adulterazioni e le frodi; mentre gli aumenti sulle altre voci accresceranno le riscossioni doganali.

Non consente nella raccomandazione dell'onorevole Rodolfo Rossi, d'imporre un dazio d'importazione sul risone, nè si pronuncia su quella degli onorevoli Valli e Rizzetti, ritenendola troppo grave perchè si possa esprimere su di essa un voto che non sia maturo; invita per altro l'onorevole ministro a studiare sotto tutti gli aspetti l'arduo argomento dell'importazione temporanea.

BRANCA, ministro delle finanze, esordisce col notare che il disegno di legge non fa che introdurre nella tariffa doganale l'armonia turbata da precedenti aumenti.

Fa osservare poi all'onorevole Agnini che l'edificio finanziario italiano non può ormai prescindere dal dazio sul grano.

Aggiunge che tale dazio non nuoce al consumatore perchè non ha contribuito ad alcun aumento del prezzo del pane (Commenti) dacchè le leggi dell'economia mondiale sono mutate.

E se giova ai proprietari fondiari, bisogna pure considerare i pesi che gravano sopra di essi; tali che in parecchi luoghi si vedono campi abbandonati.

All'onorevole Valli osserva che il disegno di legge non altera in alcun modo le condizioni delle industrie affini; ma non crede opportuno il momento per abolire la importazione temporanea; la quale alimenta molte industrie degne della considerazione del legislatore.

BRENA si dichiara favorevole al disegno di legge, che avrà per effetto di aumentare la produzione agricola del paese; ed esorta il Governo a togliere gli abusi della importazione temporanea. (Approvazioni).

GAVAZZI, amico del Governo, è dolente di non poter votare in favore del presente disegno di legge che considera un compenso fatto agli agrari a danno delle finanze e dell'economia nazionale.

(La discussione generale è chiusa).

MONTAGNA, parlando sull'articolo primo del decreto Reale, lamenta che siasi elevato il dazio sull'orzo con danno evidente di molte industrie.

E poichè si ammette l'esenzione per quello impiegato nella fabbricazione della birra, non trova ragione perchè la esenzione non si estenda agli altri impieghi industriali.

BRANCA, ministro delle finanze, ripete che tutto ciò che concerne il regime industriale rimane invariato; mentre sarebbe danneggiato dall'assimilazione che vorrebbe introdurre l'onorevole Montagna.

MONTAGNA non può acquietarsi alle dichiarazioni dell'onorevole ministro non corrispondendo esse alle disposizioni legislative.

BRANCA, ministro delle finanze, conferma che questa legge non introduce nessuna innovazione nei rapporti industriali.

SAPORITO, relatore, non crede che sia questa la sede opportuna per accordare protezione alle industrie di cui ha parlato l'onorevole Montagna.

MONTAGNA osserva che egli non ha chiesto nessuna protezione; solamente ha domandato che non si danneggino le industrie che si servono dell'orzo.

FUSCO L. si associa alle raccomandazioni dell'onorevole Montagna.

AGNINI prende atto che l'onorevole relatore ammette che l'aumento del dazio sul granturco bianco non aumenterà gl' introiti doganali.

Dimostra poi che il prezzo attuale del grano è sufficientemente rimunerativo; onde non occorrerebbe porgere al grano stesso una nuova protezione.

SAPORITO, relatore, ripete all'onorevole Agnini che il dazio sul granone bianco è piuttosto un provvedimento proibitivo che un dazio fiscale: per cui, quest'anno, avrà la conseguenza di crescere l'importazione del grano; e l'anno venturo avrà per effetto o di aumentare la cultura nazionale del granone bianco, o di aumentare l'importazione del granturco.

(Si approva la voce 284).

ROSSI R. alla voce 288 intende di difendere l'industria della brillatura del riso dalla concorrenza austriaca; e perciò prende atto delle dichiarazioni fatte in proposito dall'onorevole ministro.

(Il disegno di legge è approvato).

*Presentazione di relazioni.*

GAMBA presenta la relazione intorno al Regio decreto registrato con riserva sulla concessione dell'assoluta franchigia alle corrispondenze militari con l'Eritrea.

COSTA ALESSANDRO presenta la relazione intorno al Regio decreto registrato con riserva relativo all'Impresa Alberoni.

RINALDI presenta la relazione sul Regio decreto registrato con riserva, sulla nomina del professore Panzacchi all'Università di Bologna.

*Seguito della discussone del bilancio degli affari esteri.*

CAETANI, ministro degli affari esteri, al capitolo 1° non può prendere impegni a proposito degli ordini del giorno degli onorevoli Fracassi e Gregorio Valle, ma dichiara però di accettarli come raccomandazione, persuaso che in qualche modo convenga provvedere.

FRACASSI nota che la questione contenuta nel suo ordine del giorno e antica e lungamente studiata; non di meno non vi insiste, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro.

IMBRIANI nota che in tutti i Ministeri c'è sempre un funzionario che impera, e a cui anche i ministri, in certo modo, obbediscono (Rumori — Denegazioni).

Al Ministero degli affari esteri, al tempo del barone Blanc, c'era un funzionario che gli scriveva i discorsi. (Interruzione del presidente). Ora vi si è richiamato un antico burocratico .. (Rumori).

PRESIDENTE. Onorevole Imbriani, qui non si possono discutere persone che non si possono difendere.

CAETANI, ministro degli affari esteri. Lo difendo io; e intanto dico che il linguaggio dell'onorevole Imbriani non sarebbe consentito in alcun Parlamento.

IMBRIANI domanda quindi per quali ragioni il commendatore Malvano era stato richiamato al Ministero, e lamenta che, colla sua presenza, la politica estera già apparisce troppo debole e sommessa di fronte alle cancellerie auliche, e non rispondente agli interessi nazionali.

CAETANI, ministro degli affari esteri, risponderà, per semplice atto di cortesia, che non deve rendere conto ad alcuno delle ragioni che gli consigliano la scelta di un funzionario piuttosto che di un altro.

Respinge poi l'affermazione dell'onorevole Imbriani che la politica italiana sia debole e sommessa. Se essa è sommessa lo è ad una cosa sola: agli alti interessi d'Italia, e alla dignità della patria! (Vive approvazioni).

(Si approvano i primi 4 capitoli).

GARLANDA richiama l'attenzione del ministro sul fatto che l'agenzia telegrafica italiana si è vietata, per contratto con agenzie estere, di diffondere notizie italiane all'estero e persino nelle nostre colonie; onde avviene che le notizie italiane all'estero sono date esclusivamente da agenzie a noi poco benevole; e lo prega di provvedere a questo grave inconveniente da cui vengono danni al nostro buon nome e al nostro credito.

CAETANI, ministro degli affari esteri, terrà in gran conto le raccomandazioni dell'onorevole Garlanda.

(Si approvano i capitoli 5 6 e 7).

ZAVATTARI al capitolo 8, approva che si diano informazioni circa l'emigrazione, in quei Comuni che le danno il contingente maggiore; ma vorrebbe che ciò si facesse con grandi avvisi da affiggersi in pubblico, con l'indicazione delle vie da percorrere, dei prezzi di trasporto, e soprattutto dei diritti degli emigranti verso le ferrovie e le società di navigazione.

CAETANI, ministro degli affari esteri, riconosce opportune le raccomandazioni dell'onorevole Zavattari. Dice poi che il Governo sta studiando una nuova legge sull'emigrazione che sarà presentata alla riapertura del Parlamento colla quale si provvederà a molte delle cose accennate dall'onorevole Pantano; saranno disciplinati, in base ai risultati dell'esperienza, tutti i procedimenti delle agenzie; saranno regolati meglio i diritti degli emigranti e i rapporti di questi coi nostri consoli; e saranno istituiti all'estero nuovi uffici di vigilanza.

PANTANO si compiace di queste dichiarazioni del Governo, e della promessa presentazione di un disegno di legge che deve rispondere ad un'alta missione civile dello Stato.

BRANCA, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per modificare la tassa sui fabbricati; e un altro disegno di legge per modificare quella di riscossione delle imposte dirette.

VISCHI chiede che questi disegni di legge siano dichiarati di urgenza.

(L'urgenza è ammessa).

CAMPI rileva la persecuzione a cui sono fatti segno i nostri emigranti nell'America del Nord, invitando il ministro a preoccuparsi sollecitamente di una grave questione che interessa così altamente il benessere ed il decoro dei nostri connazionali.

POMPILJ, relatore, si unisce molto volentieri alle raccomandazioni, che considera molto opportune, dell'onorevole Zavattari. Il problema dell'emigrazione è così vasto e complesso, che non può riguardare solamente il Ministero degli esteri: e prende atto con piacere delle dichiarazioni che in proposito ha fatto l'onorevole ministro.

(Si approvano i capitoli dal n. 8 al n. 11).

SANTINI, sul capitolo 12 « Legazioni » rilevando la grande importanza politica della nostra agenzia diplomatica al Cairo, esorta il ministro a provvederla del titolare. Lo invita poi ad istituire una agenzia consolare nel Transwaal, considerato il numero dei nostri connazionali in quella regione.

CAETANI, ministro degli affari esteri. Si è, già fatto.

MAZZA esamina il regolamento 8 dicembre 1895 per l'ammissione alla carriera diplomatica, e si compiace che questo regolamento abbia in gran parte democratizzato la carriera stessa. Non approva però che si pretenda dai giovani aspiranti di dimostrare che hanno i mezzi finanziari occorrenti per vivere all'estero col necessario decoro, specialmente nei primi anni della carriera.

Esorta il Governo a sopprimere questa restrizione affatto ingiustificata, aumentando anche gli assegni stabiliti per questi addetti diplomatici. In tal modo si aprirà questa carriera a molti giovani di alto valore, che ora ne sono esclusi per mancanza di beni di fortuna.

CAETANI, ministro degli affari esteri, rileva che il regolamento del 1895 ha tolto anche, per la carriera diplomatica, ogni privilegio alla aristocrazia. Osserva però che il richiedere dei beni personali di fortuna per questi giovani, che devono vivere all'estero con un certo decoro, è una imprescindibile necessità, date le condizioni del bilancio, che non permettono di assegnare a questi funzionari delle adeguate indennità di residenza.

Considera quindi semplicemente le parole dell'onorevole Mazza come un voto per un più prospero avvenire.

Coglie l'occasione per tributare una parola di vivo encomio a tutto il personale dipendente dal Ministero degli esteri.

IMBRIANI rammenta che il ministro dichiarò ieri che, se entro un dato termine, non si fosse venuti ad un accordo pel trattato di commercio Italo-Tunisino, il Governo si sarebbe riservato di richiamare pienamente in vigore le capitolazioni, non mai abolite.

Osserva che queste capitolazioni, colla relativa giurisdizione consolare, se si spiegano in paesi barbareschi, non hanno più ragion d'essere ove è costituito un Governo civile. Trova imprudente una dichiarazione, che ci pone nella alternativa o di subire una umiliazione o di dichiarare la guerra.

(Il presidente richiama l'oratore alla discussione del capitolo).

Nota, rilevando altre parole del presidente del Consiglio, che l'Italia si sarebbe trovata in una posizione imbarazzante se per gli affari del Transwaal fosse scoppiato un conflitto fra la Germania e l'Inghilterra. (Richiamo del presidente).

SCIACCA DELLA SCALA domanda al Governo quali siano i suoi intenti per il trattato di commercio colla Russia. Nota che la Russia ha imposto sui nostri principali prodotti, come sugli agrumi, che la Russia non produce, dei veri dazi proibitivi.

Richiama su questa questione tutta l'attenzione del Governo.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, assicura che il Ministero non mancherà di occuparsi con ponderazione di quanto interessa l'economia nazionale.

BARZILAI, poichè l'onorevole Imbriani ha risollevato la questione di Tunisi, nota che il ministro non ha parlato nè di ristabilimento di giurisdizioni consolari, nè di rappresaglie.

Domanda se sia vero che il precedente Governo avesse offerto al Governo francese di rinunciare a tutti i diritti su Tunisi, pur di avere il passaggio per Zeila per la spedizione Pittaluga.

CAETANI, ministro degli affari esteri, dichiara che le capitolazioni per ciò che riguarda la giurisdizione consolare sono state sospese con la convenzione del 1884.

Quanto al trattato di commercio, esso non ha modificato le capitolazioni, se non per ciò che concerne il regime daziario.

NASI osserva che il ministro ha spiegato bene il suo concetto. Al di sopra del trattato rimangono immutabili le capitolazioni. Il protocollo Mancini del 1884 sospeso semplicemente la giurisdizione consolare, che può essere ristabilita quando occorra. E questo diritto conviene mantenere.

L'onorevole Imbriani disse ieri che era utile in questa Camera riaffermare i nostri diritti; ed egli, l'oratore, ha creduto suo dovere affermare qui altamente il diritto che a noi deriva dalle capitolazioni. Con ciò non si offende nè si provoca alcuno; perchè *qui suo jure utitur nemini injuriam facit.*

DE FELICE-GIUFFRIDA lamenta che a Malta gli italiani debbano ottenere la garanzia di un cittadino dell'isola per potervi risiedere e trovarvi lavoro.

Invoca provvedimenti.

Domanda che si richiami la società di Navigazione generale all'osservanza dell'obbligo, che le incombe, di scegliere i suoi agenti all'estero fra i cittadini italiani, osservando che a Malta l'agente è un italiano, che ha rinnegato la sua nazionalità, e che è soldato inglese.

CAROTTI vorrebbe che il personale del Ministero fosse costituito di agenti diplomatici e consolari, i quali avessero passato prima vari anni nelle Legazioni e nei Consolati, e che ben conoscessero i luoghi. Domanda poi che si invitino i consoli ad essere più solleciti nel disbrigo delle pratiche di cui vengono incaricati.

CAETANI, ministro degli affari esteri, terrà conto di questa raccomandazione.

(Si approvano i capitoli dal 12 al 20).

IMBRIANI, sul capitoto 20, ripete che il sistema delle nostre alleanze è fallace; tanto è che in caso di un conflitto fra l'Inghilterra e la Germania nel Transwaal, ci saremmo trovati in serio imbarazzo. Che cosa avrebbre fatto l'Italia?

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, risponde che l'Italia non ha interessi nel Transwaal.

(Si approvano i capitoli fino al 23).

CELLI, sul capitolo 29 « Scuole all'estero, » vorrebbe soppresse certe spese di lusso, come gli asili d'infanzia e le scuole a pagamento, e vorrebbe invece migliorate le scuole gratuite incoraggiate le scuole serali e festive, istituite scuole di arti e mestieri.

Esorta il Governo ad aiutare anche le iniziative locali, e a mantenere le promesse fatte al personale insegnante, concedendo loro la nomina a vita e il diritto a pensione.

Crede poi che sia utile migliorare la scuola secondaria coloniale, dando a questa un carattere speciale sul tipo della scuola secondaria coloniale francese.

Raccomanda che si faciliti a questi giovani, che provengono da queste scuole, l'accesso alle nostre Università.

A questo proposito osserva che queste scuole dovrebbero passare alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica.

Si compiace infine che questo stanziamento sia stato aumentato di 50,000 lire.

CERIANA-MAYNERI raccomanda calorosamente al ministro una più equa distribuzione dei fondi per l'insegnamento fra le colonie Italiane d'Oriente e quelle importantissime delle due Americhe.

Raccomanda un aumento di sussidio all'ospedale francese di Londra, che con ammirevole carità internazionale soccorre i nostri poveri marinai ammalati.

SANTINI prega il Governo di adibire nelle nostre scuole all'estero, sotto la sorveglianza del Governo, i nostri patriottici cappuccini.

DE FELICE GIUFFRIDA richiama l'attenzione del Governo sulla scuola italiana di Malta, che lascia molto a desiderare. Raccomanda poi al ministro di voler, per questa parte delle scuole all'estero, fare appello all'elemento italiano delle nostre colonie, favorendone le iniziative.

FINOCCHIARO-APRILE ricorda che nel 1892 l'onorevole Brin, ministro degli esteri, istituì le ultime borse di studio presso l'Educatorio Witaker di Palermo, allo scopo di preparare delle buone maestre per le nostre scuole italiane all'estero; e che col concorso del Municipio di Palermo fu fondata presso quell'Istituto un'apposita sezione coloniale, di cui non è chi non veda la immensa importanza.

Raccomanda quindi vivamente al ministro di secondare questa utile iniziativa, rafforzando quella sezione coloniale, affinchè possa rispondere sempre meglio al suo scopo.

CAETANI, ministro degli affari esteri, dichiara che le nostre scuole all'estero sono meritevoli di tutte le cure del Parlamento.

Concorda in massima colle osservazioni dell'onorevole Celli.

Sarà cura del Governo di migliorare sempre più quelle scuole, così quanto all'ordinamento come quanto al personale. All'uopo riconosce opportuno uno più stretto accordo fra il Ministero degli esteri e quello della pubblica istruzione.

Riconosce che sarebbe necessario migliorare le condizioni dei maestri di quelle scuole; sventuratamente il bilancio non permette al Governo di far tutto ciò che vorrebbe per essi.

Dichiara poi che sarà cura del Governo di migliorare sempre più l'ordinamento delle nostre scuole, per far sì che esse possano vincere altre concorrenze.

Promette che rivolgerà tutta la sua attenzione a queste nostre scuole d'Oriente, che sono un potente strumento della nostra influenza all'estero, per tendere a quella mèta che tutti ci proponiamo.

Terrà conto dei suggerimenti dati dai diversi oratori. Avverte che le scuole italiane in America sono meno bisognose di sussidi, perchè molto fiorenti e largamente sussidiate dalle nostre colonie. Cercherà tuttavia di fare anche per esse tutto ciò che sarà possibile.

Vedrà di aumentare il sussidio per l'ospedale francese di Londra, di cui si è interessato l'onorevole Ceriana-Mayneri.

E cercherà anche di aderire alle raccomandazioni rivoltegli dall'onorevole Finocchiaro-Aprile, per la sezione coloniale dell'Istituto Witaker di Palermo.

(Si approvano i capitoli 29 e 30).

SOLA, sul capitolo 31, » Spese d'Africa » raccomanda che si curi la manutenzione dei cavi sottomarini, e che i relativi lavori siano affidati a ditte italiane anzichè a ditte estere.

Prega il Governo di migliorare il nostro collegamento telegrafico dell'Eritrea, che si trova per ragioni locali in condizioni tali che a non brevi intervalli rimane interrotto.

Gli risulta che è stata proposta da una ditta italiana la collocazione di un cavo da Suakim a Massaua. Su questa proposta richiama tutta l'attenzione del Governo, avvertendo che i fondi relativi potrebbero trovarsi nel credito per l'Africa, trattandosi di una spesa che avrebbe grande importanza per la difesa della Colonia. Col nuovo cavo si avrebbe un risparmio di percorrenza, o, per il raddoppiamento, quasi assoluta impossibilità di interruzione delle comunicazioni telegrafiche con l'Eritrea.

CAETANI, ministro degli affari esteri, non nega l'utilità di questo nuovo cavo.

Esaminerà la questione d'accordo coi ministri della guerra, e delle poste e dei telegrafi. Trova difficoltà nella spesa, e non crede che i fondi possano attingersi dal credito per l'Africa, che ha uno scopo ben definito dal voto del Parlamento. Studierà quindi se siavi modo di provvedere.

(Approvansi i capitoli dal 31 fino alla fine, lo stanziamento complessivo e l'articolo unico del disegno di legge).

*Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97 ».*

GIOVANELLI richiama l'attenzione del ministro sull'aumento notevolissimo dell'importazione dei vini di alta gradazione alcoolica e delle uve secche.

Osserva che questi fatti dànno luogo ad un incremento della industria della sofisticazione dei vini.

Rileva che i vini sofisticati nelle città godono di una protezione daziaria in confronto dei vini prodotti con uve fresche; chiede quindi l'aumento nelle tasse doganali sulle uve secche; un dazio proporzionale sui vini di provenienza estera in correlazione alla gradazione loro alcoolica, e una tassa di dazio sulla produzione dei vini con uve secche nei Comuni chiusi.

AGUGLIA si associa pienamente alle osservazioni dell'onorevole Giovanelli, richiamando tutta l'attenzione del Governo su questa questione, che interessa grandemente la vinicoltura italiana. Presenta un ordine del giorno in questo senso.

BRANCA, ministro delle finanze, avverte che questo aumento d'importazione è dipeso dal fatto che, per due anni, il nostro raccolto fu scarsissimo.

Non può accettare l'ordine del giorno Aguglia. Studierà però la questione e a novembre porterà alla Camera i risultati dei suoi studi.

GIOVANNELLI e AGUGLIA attendono fiduciosi l'opera del ministro.

(Si approvano i capitoli, lo stanziamento complessivo, e gli articoli del disegno di legge).

*Interrogazioni.*

BORGATTA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'interno circa l'esito dei processi contro gli amministratori della Banca Popolare e circa le condizioni del Comune di Vico del Gargano.

« Vollaro De-Lieto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze sulle ostinate insistenze del fisco onde colpire di imposta di ricchezza mobile il sussidio annuo che, in memoria di Vittorio Emanuele II, la provincia di Ancona stabilì a prò di vecchi inabili al lavoro; e in genere sulle fiscalità eccessive, che di recente nella Provincia stessa vengono turbando il patrimonio e l'amministrazione normale della pubblica beneficenza.

« Stelluti-Scala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere quanto ci sia di vero nella voce ormai troppo insistente che ai nostri militari reduci dall'Africa si faccia pagare una tassa sul passaggio del canale di Suez.

« Roncalli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno circa lo scioglimento del comune di Lattarico.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare per garentire l'enologia siciliana dalle disposizioni restrittive riguardanti la gessatura dei vini.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per conoscere se intendono provvedere decorosamente all'Ossario di Mentana.

« Alfredo Baccelli. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle ragioni, che l'hanno indotto ad opporsi alle riduzioni ferroviarie, concesse già dall'Ispettorato generale delle ferrovie, ai cittadini, che si recheranno a Firenze quali rappresentanti al Congresso socialista.

« Costa Andrea, Agnini, Salsi, Turati, Ferri, De Felice-Giuffrida.»

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, risponde alla interrogazione degli onorevoli Costa Andrea, Agnini ed altri, e dichiara che fu lui che impedì che le Società ferroviarie concedessero il ribasso a coloro che si dovevano recare al Congresso socialista in Firenze. E di questo si assume tutta la responsabilità; perchè non si trattava di una adunanza scientifica, ma di una adunanza di un partito politico, che non sempre si mantiene nei limiti della legalità.

COSTA ANDREA dichiara che il congresso socialista non è diverso, come tale, dai congressi patriottici, dai congressi clericali ed altri consimili pei quali pure si concede il ribasso ferroviario. Egli prevedeva fin da principio che il ribasso sarebbe stato negato, rammentando ciò che avvenne pel congresso d'Imola.

Osserva però che l'Ispettorato generale l'aveva concesso; esso

fu dunque revocato per volontà espressa del ministro dell'interno. Ma le ferrovie sono del pubblico e non del Governo. Quanto meno, non si doveva prima concederlo per poi revocarlo.

Ciò non impedirà certamente il progresso delle idee socialistiche, nè la convocazione del congresso. Protesta contro l'atto del presidente del Consiglio. (Commenti).

*Discussione sull'ordine del giorno.*

CAVALLOTTI domanda che domani in seduta pomeridiana, si discuta l'inchiesta ferroviaria, per la quale è omai pieno l'accordo fra Commissione e Governo.

AGNINI domanda che domani si discuta il disegno di legge elettorale da lui proposto.

SANGUINETTI si associa alla proposta dell'onorevole Cavallotti.

PANTANO domanda che domani nel pomeriggio sia discussa la legge sul sindaco elettivo.

PRESIDENTE avverte che la Camera ha già deliberato che dopo i bilanci, si discutano le leggi sulla Sicilia.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, prega la Camera di tener ferma questa sua deliberazione e di iniziare domani la discussione delle leggi sulla Sicilia.

Resteranno le sedute mattutine ed una o più sedute domenicali (Commenti) per discutere altri argomenti, fra cui potranno esser comprese l'inchiesta ferroviaria o la legge sul sindaco elettivo.

AGNINI domanda che la legge elettorale sia discussa in seduta antimeridiana dopo la legge sulle scuole normali e dopo l'inchiesta ferroviaria.

PANTANO propone che domenica si discuta la legge sul sindaco elettivo.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, non si oppone.

PRESIDENTE pone a partito questa proposta dell'onorevole Pantano.

(Dopo prova e controprova e votazione per divisione, la proposta Pantano è approvata).

La seduta termina alle 20.15.

# DIARIO ESTERO

I giornali serbi pubblicano il testo delle parole rivolte al Re Alessandro di Serbia ed al Principe del Montenegro dal Metropolita Michele, parole che hanno prodotto un'immensa impressione.

« Cari Sovrani di Serbia e del Montenegro, ha detto il Metropolita, raddoppiate le vostre preghiere ed unitele alle preghiere della nazione serba, affinchè Iddio misericordioso vi aiuti a prendere la rivincita di Kossovo, e faccia i vostri Stati più potenti perchè possiate liberare i fratelli slavi ancora sotto il giogo.

« Tali sono il voto e la speranza della nazione serba intera. A questo fine la Santa Chiesa Ortodossa di Dio vi dà la sua benedizione ».

.*.

Secondo annunzia il telegrafo, l'Assemblea nazionale Cretense non si è ancora adunata, nè si sa se e quando potrà adunarsi. A questo proposito scrivono da Vienna:

« La Porta, come è noto, aveva l'intenzione di proporre all'Assemblea il ripristinamento della Convenzione di Aleppa e di concedere anche un'amnistia. Tutte le buone intenzioni del Governo ottomano furono però mandate a vuoto dalla *epitropia* (Comitato rivoluzionario), la quale col suo terrorismo ha impedito che i deputati cristiani intervenissero all'Assemblea nazionale.

« Gli insorti in questo modo si sono posti in conflitto non solo colla Porta, ma altresì con le Potenze che avevano accordato il loro appoggio. Potrebbe quindi benissimo accadere che le Potenze, vedendosi poco o punto ascoltate dagli insorti, li abbandonassero alla loro sorte ed allora sarebbe molto dubbio, se non assolutamente impossibile, che essi colle loro forze potessero sostenersi contro la Turchia ».

.*.

Il *Manchester Courier* accenna ad un accordo fra il Portogallo e l'Inghilterra, che potrebbe avere dei serii effetti sull'avvenire dell'Africa del Sud.

« Delle misure energiche, dice questo giornale, saranno prese prossimamente dal Governo Portoghese per lo sviluppo dei territori Portoghesi nell'Africa del Sud-est, ed uno scambio di corrispondenze molto soddisfacente ebbe luogo, a questo proposito, tra le autorità di Londra e di Lisbona.

« Sebbene sia poco verosimile che il Portogallo consenta alla vendita totale delle sue colonie, cresce di giorno in giorno la probabilità che il Governo Portoghese voglia incoraggiare e favorire l'introduzione dei capitali e dell'influenza inglese nelle sue colonie ed è specialmente da questo punto di vista che la corrispondenza scambiata fra i due Governi può essere considerata come soddisfacente in sommo grado per l'Inghilterra.

« Fatta astrazione dal loro valore intrinseco il quale, sebbene non determinato, è però reale, le colonie portoghesi del Sud-est africano hanno acquistato una importanza particolare per l'Inghilterra dopo l'annessione del Madagascar alla Francia e attesa la nuova politica che il governo francese ha inaugurato in quella nuova colonia. »

E il *Daily Telegraph* annunzia che le autorità portoghesi di Beira hanno offerto alle autorità inglesi del Machonaland di concorrere alla protezione della ferrovia e dei coloni. Dei legni da guerra portoghesi verrebbero a Beira per sbarcarvi munizioni, truppe ed, occorrendo, anche dell'artiglieria.

.*.

Telegrafano da Madrid in data 1° luglio:

L'*Epoca* ed il *Nacional*, organi conservatori, e l'*Imparcial*, liberale, combattono l'idea di un avvicinamento alla Francia, mettendo in rilievo la necessità di evitare di impegnare il paese nelle alleanze e nelle complicazioni europee, « a meno che, aggiunge l'*Imparcial*, la Francia non possa offrire alla Spagna dei vantaggi nelle sue vertenze cogli Stati Uniti a proposito di Cuba. »

Il *Liberal*, il *Pais*, la *Iusticia*, l'*Heraldo* ed altri giornali repubblicani o liberali biasimano la politica di isolamento della Spagna e consigliano un riavvicinamento colla Francia in vista degli interessi materiali e politici comuni ai due paesi in Africa e nel Mediterraneo.

Il Presidente del Consiglio, sig. Canovas, ha detto ieri, in una conversazione, che il Governo considera le manifestazioni delle popolazioni della Catalogna e Galizia, come spontanee e non pensa punto a prendere delle misure contro i sindaci di quelle città, ma che, d'altra parte, il Governo non pensa affatto di cercare delle alleanze finchè sarà possibile di conservare la neutralità.

.*.

Scrivono per telegrafo da Londra, 1° giugno, che il Vicerè della China, Li-Hung-Chang non vi sarà ricevuto in forma ufficiale. Gli industriali più importanti si sono però riuniti ed accordati per preparargli un'accoglienza festosa.

La Regina Vittoria lo riceverà ad Osborne, dove Li-Hung-Chang visiterà la flotta inglese.

* * *

Il *Nowoje Wremja*, di Pietroburgo, riceve da Tiflis telegrammi dai quali risulta che corrono notizie molto disparate sull'attentato che sarebbe stato commesso contro il nuovo Scià. Secondo i più, il fatto sarebbe accaduto così:

Lo Scià recandosi a Teheran ad inaugurare una moschea, che deve ricordare ai fedeli il suo avvenimento al trono, fu avvicinato da un uomo che fece atto di inchinarglisi profondamente. Mentre lo Scià rivolgeva gli occhi altrove, questo uomo si rialzò rapidamente e fece per conficcargli un pugnale nel cuore. Qui è dove c'è maggiore contraddizione, poichè altri vogliono che invece del pugnale si trattasse di una pistola, la cui palla abbia sfiorata la faccia dello Scià.

Il feritore fu arrestato, e sarebbe da pochissimo tempo affigliato alla setta dei *Babi*.

La notizia dell'attentato cagionò in Teheran una grandissima emozione, perchè correva voce che lo Scià fosse rimasto ucciso sul colpo.

Per ismentire la diceria, lo Scià si recò, il giorno dopo, con una certa solennità, a visitare le rovine dell'antica Rhages, che si trovano a circa 40 chilometri al sud dalla capitale. La notizia dell'attentato finora non fu inserita nel diario di Corte che si pubblica giornalmente, ed è visibile a chiunque. Perciò, ufficialmente, l'attentato non ebbe luogo, mentre invece successe alla presenza di molti testimoni.

## NOTIZIE VARIE

### ITALIA

**Beneficenza Sovrana.** — Il Sindaco di Bologna ha fatto ai giornali di quella città la seguente comunicazione:

« Gli Augusti nostri Sovrani hanno voluto anche nell'occasione della recente loro venuta in questa città dare una novella prova del Loro cuore generoso sempre inteso a recar sollievo ai poveri.

All'uopo mi è pervenuta una lettera del Reggente il Ministero della Real Casa nella quale è detto:

« L'augusto Sovrano grato alla cittadinanza per le affettuose « dimostrazioni sempre nobili ed eloquenti, mi ordina di porre a « disposizione delle S. V. la somma di lire *diecimila* da distri- « buirsi ai bisognosi che ebbero in questa circostanza a presen- « tare *speciali domande*. »

**Dichiarazione.** — L'*Agenzia Stefani*, in data di ieri, comunica:

« Nella tornata della Camera di ieri, l'on. marchese di Rudinì, Presidente del Consiglio, rispondendo all'on. Fortis, il quale diceva che si dovevano migliorare i patti della triplice alleanza, assicurò che nulla impediva di farlo, d'accordo coi contraenti, qualora se ne riconoscesse l'opportunità. Ma assicurò pure che la triplice guarentisce ora pienamente gli interessi dell'Italia.

Qualunque interpretazione intesa a lasciar credere che si vogliano fare modificazioni al trattato, è assolutamente infondata. »

**In Campidoglio.** — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera in seduta pubblica.

Verrà discussa la mozione Mazza per un voto diretto a conseguire la totale insequestrabilità degli stipendi degli impiegati comunali.

**Marina mercantile.** — I piroscafi *Giava* e *Vincenzo Florio*, della N. G. I., proseguirono da Aden il primo ieri per Bombay, ed il secondo ieri l'altro per Massaua, Napoli e Genova.

**Roma.** — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Costanzi — *Commemorazione di E. Rossi*, ore 21.

Panorama Nazionale — *Le Lieure* (Via Mortaro, 17) *Roma prima del 70 e la Sicilia.*

### ESTERO

**L'Esposizione di Nijni-Novgorod.** — Come il telegrafo annunziò, ultimamente è stata inaugurata con grande solennità l'esposizione industriale e artistica di Nijni-Novgorod. Questa esposizione è la più completa di quante finora vennero organizzate in Russia. Copre un'estensione di 77 jugeri di terreno, ed ha più di dugento costruzioni, la maggior parte delle quali appartengono a espositori privati e si distinguono per l'architettura graziosa e originale. Vi si accede da un largo vestibolo a colonnato. Nel vestibolo su un obelisco si legge: da un lato: « Esposizione industriale e artistica nazionale autorizzata il 13 agosto 1893 dal defunto imperatore Alessandro III »; o dall'altro: « l'Esposizione è stata aperta il 28 maggio 1896, sotto il felice regno dell'imperatore Nicola II. » Un padiglione moresco è destinato alla sezione dell'Asia centrale. Il padiglione imperiale è in istile russo. La galleria delle macchine tutta in ferro, ha una estensione di 3000 tese quadrate. Seguono, tra i più notevoli padiglioni: la sezione delle ferrovie, e l'industria rurale, l'industria manifatturiera, l'economia domestica, l'agricoltura, le macchine aratrici, la piscicultura, la caccia; infine l'orticoltura, il giardinaggio, la coltivazione dei frutti, la pedagogia, la guerra e marina.

## TELEGRAMMI

### (AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 2. — Lo *Standard*, commentando il discorso pronunciato l'altro ieri alla Camera italiana dal Ministro, on. duca di Sermoneta, dichiara che l'Italia desidera solo lo *statu quo* nel Mediterraneo e che è inutile dire che la politica inglese su tale questione è identica a quella dell'Italia.

Il *Times* ha da La Canea: « Vi furono parecchi scontri nei distretti occidentali fra le truppe turche ed i Candiotti. Le perdite sono considerevoli da ambo le parti. »

BUENOS-AYRES, 2. — Il capo del partito radicale, Allem, si è suicidato.

COSTANTINOPOLI, 2. — Il Consiglio dei ministri si è occupato, ieri, del passo fatto, il 29 scorso giugno, dagli Ambasciatori.

Si considera imminente la pubblicazione di un *Iradè* che promulgherà un'amnistia generale a favore degli insorti candiotti e ristabilirà il trattato di Haleppa.

L'assassino armeno Kirkor è stato impiccato. Tutte le pene di morte pronunziate contro i membri del Comitato armeno saranno eseguite onde sieno d'esempio.

ATENE, 2. — L'Assemblea candiotta non si è finora radunata.

BERLINO, 2. — Il Reichstag si è aggiornato al 10 novembre.

PARIGI, 2. — *Camera dei Deputati.* — Continua la discussione generale del progetto relativo alle imposte dirette sulle entrate e tasse ad esse assimilate per l'esercizio 1897.

Il relatore generale, Krantz, a nome della Commissione del Bilancio, sostiene il progetto del Ministro delle finanze, Cochery. Egli dice che riconosce che il progetto ebbe alla tribuna parlamentare più avversari che difensori, ma si meraviglia che anche il deputato Doumer sia ostile al progetto, poichè nel suo contro-

progetto, tra i redditi provenienti dai capitali mobiliari, sono compresi pure i redditi dei titoli di rendita emessi dallo Stato francese e dagli altri Stati esteri.

BERLINO, 2. — *Reichstag.* — Il Cancelliere, principe di Hohenlohe, legge un decreto imperiale, che aggiorna la sessione e ringrazia l'Assemblea, in nome dell'Imperatore e dei Governi, per la grande opera legislativa compiuta.

ATENE, 2. — Le truppe turche ripresero ieri l'offensiva e tentarono di occupare i punti strategici fra Kissamo e Seline e di circondare gli insorti. Ma, dopo un sanguinoso combattimento, gli insorti respinsero le truppe turche, le quali subirono perdite gravi.

PARIGI, 2. — *Camera dei Deputati.* — (*Continuazione*). — Rouvier si dichiara favorevole al progetto ministeriale ed accetta l'imposta mobiliare basata sopra segni esteriori; lamenta però che il progetto esenti dall'imposta un numero troppo grande di contribuenti.

Egli quindi qualifica l'imposta sulla rendita come illegale, improduttiva e pericolosa e dice che sarebbe da preferirsi la conversione della rendita 3 0|0 in 2, 3|4 0|0.

Nessuno potrebbe contestare allo Stato il diritto di fare questa conversione. (*Applausi*).

Rouvier soggiunge che il Governo coll'imporre una tassa sulla rendita preparerebbe il terreno ai collettivisti, che, con una leggera modificazione, ne farebbero l'imposta globale progressiva.

Egli termina invitando il Governo e la Camera a non compromettere il credito del paese. (*Applausi*).

Il seguito della discussione generale è rinviato a domani.

## OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

### fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

*Il dì 2 luglio 1896*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . . . . . . . . 760.7
Umidità relativa a mezzodì . . . . . . . . 43
Vento a mezzodì . . . . . . SW forte.
Cielo . . . . . . . . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 25.°7. / Minimo 20.° 7
Pioggia in 24 ore: — —

*Li 2 luglio 1896.*

In Europa pressione sempre bassa sulla Russia, 750 Mosca; abbastanza elevata all'Ovest, 770 Biarritz.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario al N, diminuito di uno a 4 mm. altrove; pioggie e temporali sull'Italia superiore con venti abb. forti intorno al ponente.

Temperatura discretamente diminuita al N e Centro.

Stamane: cielo coperto Italia superiore e centrale, sereno altrove; venti deboli e freschi settentrionali al N e Centro, meridionali al S.

Depressione secondaria sull'alto Tirreno, 758 Livorno.

Barometro 760 Torino, Roma; 761 Napoli; 763 Messina.

Mare agitato a Venezia ed a Civitavecchia.

Probabilità: venti deboli e freschi settentrionali al N, meridionali al S, cielo vario con qualche temporale al N e Centro.

## BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAM

Roma, 2 luglio 1896.

| STAZIONI | STATO DEL CIELO ore 8 | STATO DEL MARE ore 8 | Temperatur Massima | Minir |
|---|---|---|---|---|
| | | | nelle 24 ore precede | |
| Porto Maurizio | 1/4 coperto | calmo | 27 3 | 17 |
| Genova | 3/4 coperto | calmo | 23 9 | 18 |
| Massa Carrara | coperto | calmo | 25 8 | 17 |
| Cuneo | sereno | — | 26 4 | 15 |
| Torino | 3/4 coperto | — | 28 8 | 16 |
| Alessandria | coperto | — | 26 1 | 16 |
| Novara | sereno | — | 27 0 | 14 |
| Domodossola | sereno | — | 26 0 | 11 |
| Pavia | coperto | — | 27 6 | 12 |
| Milano | 3/4 coperto | — | 28 2 | 13 |
| Sondrio | 1/2 coperto | — | 24 8 | 11 |
| Bergamo | 1/2 coperto | — | 23 4 | 13 |
| Brescia | 3/4 coperto | — | 28 0 | 12 |
| Cremona | 1/2 coperto | — | 30 9 | 15 |
| Mantova | 3/4 coperto | — | 28 0 | 17 |
| Verona | sereno | — | 27 0 | 15 |
| Belluno | 3/4 coperto | — | 21 7 | 10 |
| Udine | 3/4 coperto | — | 23 4 | 12 |
| Treviso | coperto | — | 24 8 | 14 |
| Venezia | coperto | agitato | 24 7 | 15 |
| Padova | coperto | — | 24 6 | 13 |
| Rovigo | coperto | — | 27 4 | 12 |
| Piacenza | 3/4 coperto | — | 27 7 | 14 |
| Parma | coperto | — | 26 2 | 15 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 22 5 | 16 |
| Modena | coperto | — | 27 1 | 15 |
| Ferrara | coperto | — | 27 6 | 14 |
| Bologna | coperto | — | 27 9 | 13 |
| Ravenna | piovoso | — | 29 2 | 16 |
| Forlì | coperto | — | 28 8 | 20 |
| Pesaro | 3/4 coperto | legg. mosso | 29 8 | 19 |
| Ancona | 1/4 coperto | mosso | 31 1 | 20 |
| Urbino | coperto | — | 25 5 | 15 |
| Macerata | 1/4 coperto | — | 27 9 | 18 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 26 5 | 17 |
| Perugia | 1/2 coperto | — | 27 4 | 16 |
| Camerino | sereno | — | 24 9 | 15 |
| Pisa | 1/4 coperto | — | 27 3 | 16 |
| Livorno | 3/4 coperto | calmo | 26 3 | 18 |
| Firenze | 3/4 coperto | — | 28 0 | 17 |
| Arezzo | caligine | — | 26 8 | 15 |
| Siena | 3/4 coperto | — | 24 8 | 15 |
| Grosseto | 1/2 coperto | — | 27 4 | 24 |
| Roma | 3/4 coperto | — | 27 4 | 20 |
| Teramo | sereno | — | 28 6 | 15 |
| Chieti | sereno | — | 28 6 | 13 |
| Aquila | sereno | — | 24 7 | 13 |
| Agnone | sereno | — | 25 1 | 12 |
| Foggia | 1/4 coperto | — | 32 4 | 20 |
| Bari | sereno | calmo | 28 8 | 18 |
| Lecce | sereno | — | 29 6 | 19 |
| Caserta | 1/2 coperto | — | 29 0 | 17 |
| Napoli | 1/2 coperto | legg. mosso | 24 6 | 19 |
| Benevento | 1/4 coperto | — | 28 2 | 19 |
| Avellino | 1/2 coperto | — | 25 7 | 17 |
| Salerno | — | — | — | — |
| Potenza | 1/4 coperto | — | 24 1 | 13 |
| Cosenza | — | — | — | — |
| Tiriolo | 1/2 coperto | — | 26 0 | 10 |
| Reggio Calabria | sereno | calmo | 27 0 | 20 |
| Trapani | 1/4 coperto | legg. mosso | 28 8 | 20 |
| Palermo | sereno | calmo | 28 2 | 15 |
| Porto Empedocle | 1/4 coperto | legg. mosso | 25 0 | 20 |
| Caltanissetta | sereno | — | 28 0 | 18 |
| Messina | sereno | calmo | 28 5 | 21 |
| Catania | sereno | calmo | 25 7 | 18 |
| Siracusa | sereno | calmo | 29 5 | 18 |
| Cagliari | sereno | calmo | — | — |
| Sassari | sereno | — | 25 1 | 15 |

# LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 2 Luglio 1896.

| | VALORI nomin. | VALORI versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI IN CONTANTI | Cor. Med. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | | | RENDITA 5 % 1ª grida | | — — | 94,12½ 15 17½ 15 | 12½) | — — (1) |
| | | | RENDITA 5 % 2ª grida | 93,85 90 92½ | 93 90¾ | | | — — (2) |
| | | | detta in cartelle di L. 50 a 200 | 93,92½ 90 | — — | | | — — (3) |
| | | | detta » di L. 25 | 91,10 | — — | | | — — |
| | | | detta » di L. 10 | 94,50 | — — | | | — — (4) |
| | | | detta » di L. 5 | 94,50 | — — | | | — — |
| | | | detta 4 ½ % | 101,15 20 | — — | | | — — (5) |
| | | | » » in cartelle di L. 45 a 180 | 101,35 | — — | | | — — |
| | | | » » » 3 a 45 | 101,35 | — — | | | — — |
| | | | » » Certificati interinali (1° vers.) | | — — | | | 101 — (6) |
| | | | » » » interamente liberati | | — — | | | 101 20 (7) |
| | | | detta 4 % | | — — | | | 93 90 (8) |
| | | | » » in cartelle da L. 4 a 40 | | — — | | | — — |
| | | | detta 3 % 1ª grida | | — — | | | — — |
| 96 | | | detta 3 % 2ª grida | | — — | | | 56 50 |
| | | | detta 3 % piccolo taglio | | — — | | | — — |
| | | | Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64 | | — — | | | 100 50 |
| | | | Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.) | | — — | | | 96 — |
| | | | Prestito Romano Blount 5 % | | — — | | | 101 25 |
| | | | *Obblig. Municipali e Cred. Fondiario* | | Cor. Med. | | | |
| 96 | 500 | 500 | Obbl. Municipio di Roma 5 % | | — — | | | — — (9) |
| 96 | 500 | 500 | dette 4 % 1ª Emissione | | — — | | | 476 — |
| | 500 | 500 | dette 4 % 2ª a 8ª Emissione | | — — | | | 468 — |
| 95 | 500 | 500 | Obbl. Comune di Trapani 5 % | | — — | | | 497 — |
| 96 | 500 | 500 | » Cred. Fond. Banco S. Spirito | | — — | | | 315 — |
| | 500 | 500 | » » » Banca d'Italia 4 % | | — — | | | 492 — |
| | 500 | 500 | » » » » » 4 ½ % | | — — | | | 499 — |
| | 500 | 500 | » » » Banco di Sicilia | | — — | | | — — |
| | 500 | 500 | » » » » di Napoli | | — — | | | — — |
| | 500 | 500 | » » » Opª di S. Paolo 5 % | | — — | | | — — |
| | 500 | 500 | » » » » » 4 ½ % | | — — | | | — — |
| | 500 | 500 | » » » dell'Ist. Italiano 4 ½ % | | — — | | | 499 — |
| | | | *Azioni Strade Ferrate.* | | | | | |
| 96 | 500 | 500 | Az. Ferr. Meridionali | | — — | | | 662 — (10) |
| | 500 | 500 | » » Mediterranee | | — — | | | 512 — (11) |
| 96 | 250 | 250 | » » Sarde (Preferenza) | | — — | | | — — |
| 96 | 500 | 500 | » » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione | | — — | | | — — |
| 96 | 500 | 500 | » » della Sicilia | | — — | | | — — |
| | | | *Azioni Banche e Società diverse.* | | | | | |
| 96 | 900 | 700 | Az. Banca d'Italia | | — — | | | 727 — |
| 95 | 250 | 250 | » Banco di Roma | | — — | | | 140 — |
| 96 | 500 | 500 | » » Istituto Italiano di Credito Fondiario | | — — | | | 444 — |
| 96 | 500 | 500 | » Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni | | — — | | | 347 — |
| 96 | 500 | 500 | » » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi | | — — | 822 | | — — |
| 96 | 500 | 500 | » » Acqua Marcia | | — — | | | 1278 — (12) |
| 93 | 250 | 250 | » » Italiana per Condotte d'acqua | | — — | | | 212 50 |
| 92 | 500 | 500 | » » Immobiliare | | — — | | | 9 — |
| 94 | 150 | 150 | » » dei Molini e Magazz. Generali | | — — | | | 69 — |
| 96 | 100 | 100 | » » Telefoni ed App.i Elettriche | | — — | | | — — |
| | 300 | 300 | » » Generale per l'Illuminazione | | — — | | | 200 — |
| | 125 | 125 | » » Anonima Tramway-Omnibus | | — — | 224¾ 25 25¼ 25½ | 25¾ 26 26¼ 26¼ | — — |
| 90 | 250 | 250 | » » delle Min. e Fond. Antimonio | | — — | (26¾ | 26¼ 26 25½ 25¼ | — — |
| 96 | 300 | 300 | » » Navigazione Generale Italiana | | — — | | | 314 — (13) |
| 96 | 100 | 100 | » » Metallurgica Italiana | | — — | | | — — |
| 96 | 250 | 250 | » » della Piccola Borsa di Roma | | — — | 118½ | | 115 — |
| | | | » » An. Piemontese di Elettricità | | — — | | | — — |
| 93 | 250 | 250 | » » Risanamento di Napoli | | — — | | | 22 — |
| 95 | 250 | 250 | » » di Credito e d'industr. Edilizia | | — — | | | — — |
| | 500 | 250 | » » Industriale della Valnerina | | — — | | | — — |
| 96 | 500 | 500 | » » «Credito Italiano» | | — — | | | 525 — |
| | | | *Azioni Società Assicurazioni.* | | | | | |
| 95 | 100 | 100 | Az. Fondiaria - Incendio | | — — | | | 94 — |
| | 250 | 125 | » » - Vita | | — — | | | 207 — |

x L. 2,00 — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) ex L. 1,12½ — (6) id. — (7) id. — (8) ex L. 2,00 — (9) ex L. 11,65 — (10) ex L. 20,50 ex L. 12,50 — (12) id. — (13) ex L. 10,00.

| Godimento | Valori nomin. | Valori versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | Prezzi in contanti | | Prezzi in liquidazione Fine corrente | Prezzi in liquidazione Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Obbligazioni diverse.* | | | | | |
| 1 lug. 96 | 500 | 500 | Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89 | | — — | | | 283 — (1) |
| 1 lug. 93 | 1000 | 1000 | » » Tunisi Goletta 4 % (oro) | | — — | | | — — |
| 1 lug. 96 | 500 | 500 | » Strade Ferrate del Tirreno | | — — | | | 449 — (2) |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » Soc. Immobiliare | | — — | | | 204 — |
| » | 250 | 250 | » » » 4 % | | — — | | | 92 — |
| » | 500 | 500 | » » Acqua Marcia | | — — | | | 515 — |
| » | 500 | 500 | » » SS. FF. Meridionali | | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » FF. Pontebba Alta Italia | | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » » FF. Sarde nuova Emiss. 3 | | — — | | | — — |
| » | 300 | 300 | » » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro) | | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » FF. Second. della Sardegna | | — — | | | — — |
| » | 250 | 250 | » » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro) | | — — | | | 170 — |
| | 500 | 500 | » » Industriale della Valnerina | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | Buoni Meridionali 5 % | | — — | | | — — |
| | | | *Titoli a Quotazione speciale.* | | | | | |
| | 25 | 25 | Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | | — — | | | — — |
| | | | *Azioni di Banche e Società in Liquidaz.* | | | | | |
| 1 lug. 93 | 300 | 300 | Az. Banca Generale | | — — | | | 48 — |
| 1 gen. 89 | 83,33 | 83,33 | » » Tiberina | | — — | | | — — |
| 1 ott. 90 | 500 | 500 | » » Industriale e Commerciale | | — — | | | — — |
| 1 lug. 93 | 400 | 400 | » Soc. di Credito Mobiliare Italiano | | — — | | | — — |
| 1 gen. 89 | 150 | 150 | » » Fondiaria Italiana | | — — | | | — — |
| 1 ott. 90 | 200 | 200 | » » dei Materiali Laterizi | | — — | | | — — |
| 1 gen. 88 | 500 | 500 | » » di Credito Meridionale | | — — | | | — — |

| Sconto | CAMBI | | Prezzi fatti | Nominali | Informazioni telegrafiche sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: Firenze | Genova | Milano | Napoli | Torino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Francia | 90 giorni | — — | 106 35 | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Parigi | Chêque | 106 90 | — — | 106 90 | 106 90 | 106 87 1/2 | 106 90 | 106 90 55 |
| 2 | Londra | 90 giorni | — — | 26 77 1/2 | 26 76 1/2 | — — | — — | — — | — — |
| | » | Chêque | — — | 26 90 | — — | 26 90 90 1/2 | 26 90 | 26 90 85 | 26 90 |
| | Vienna-Trieste | 90 giorni | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Germania | Chêque | — — | 131 95 | — — | 131 95 97 1/2 | 131 90 | 132 20 131 90 | 131 95 |

Risposta dei premi . . 29 luglio
Prezzi di Compensazione 29 »

Compensazione . . . 30 luglio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1896

| Titolo | Prezzo |
|---|---|
| Rendita 5 % | 95 30 |
| detta 4 1/2 % | 101 70 |
| detta 4 % | 95 30 |
| detta 3 % | 56 50 |
| Obbl. Municipio di Roma 5 % | — — |
| » dette (1ª Emissione) 4 % | 477 — |
| » dette (2ª a 8ª Emissione) | 470 — |
| » Cred. Fond. B. S. Spirito | 316 — |
| » » » B. d'It. 4 % | 492 — |
| » » » » 4 1/2 % | 499 — |
| Azioni Ferr. Meridionali | 680 — |
| » » Mediterranee | 518 — |
| » » Sarde (Preferen.) | 275 — |
| » Banca d'Italia | 720 — |
| » Banco di Roma | 140 — |
| » Istituto It. Cred. Fond. | 444 — |
| » Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni | 330 — |
| » » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi | 820 — |
| » » Acqua Marcia | 1280 — |
| » » Condotte d'acqua | 212 — |
| Azioni Soc. Immobiliare | 8 — |
| » » Molini Mag. Gen. | 70 — |
| » » Gener. Illuminaz. | 200 — |
| » » An. Tramway-Om. | 219 — |
| » » Navig. Gen. Ital. | 320 — |
| » » Metallurgica Ital. | 117 — |
| » » Piccola Borsa di Roma | 115 — |
| » » An. Piem. Elett. | 160 — |
| » » Risanamento di Napoli | 22 — |
| » » Credito Italiano | 595 — |
| » Fondiaria Incendio | 94 — |
| » » Vita | 210 — |
| Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89 | 289 — |
| » Strade Ferr. del Tirreno | 462 — |
| » Soc. Immobiliare | 200 — |
| » » » 4 % | 85 — |
| » Ferr. Sec. della Sard. | — — |
| » Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro) | 170 — |
| Azioni Banca Generale | 50 — |

**Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.**

*1 luglio 1896.*

Consolidato 5 % . . . . . . . . . . . . L. 93 513
Consolidato 3 % contante . . . . . . . . » 57 —

(1) ex L. 5,82 — (2) ex L. 10,00.

*La Commissione Sindacale*

AUGUSTO PALLADINI.
LEONIERO ROSELLINI.
ORESTE PUERI.

*Visto: Il Deputato di Borsa:* ERNESTO DELVITTO.

*Direttore:* Avv. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.